

Renzo Zagnoni

IL CAPITANO DELLE MONTAGNE BOLOGNESI
“IN PARTIBUS CAXI”:
LE SUE FUNZIONI E IL PALAZZO “UBI IUS REDDITUR”
(secoli XIII-XIV)

Publicato in: *I palazzi del potere nella montagna fra Bologna, Modena e Pistoia*, Atti delle giornate di studio (Capugnano, 9 settembre 2017, 8 settembre 2018), Porretta Terme-Pievepelago, Gruppo di studi alta valle del Reno-Accademia Lo Scoltenna, 2019 (“Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”, n.s. 11), pp. 33-66

Sommario: 1. La scelta di Casio come sede del capitano: dal Podestà al Capitano. 2. Il conte Alessandro degli Alberti, primo Capitano delle montagne di Bologna. 3. Membri delle famiglie signorili della montagna diventano Capitani. 4. Il periodo della signoria Pepoli: Muzzarello di Cuzzano Capitano delle montagne. 5. Il capitanato da incarico extracostituzionale a organo amministrativo stabile. 6. La normativa degli anni 1395 e 1435. 7. L'entrata in carica del Capitano. Il giuramento di massari, *hospitatores* e mugnai. 8. Il *sindicatus* del Capitano al termine del suo incarico. 9. La residenza a Casio ed il palazzo *ubi ius redditur*. 10. Il trasferimento a Vergato nella prima metà del secolo XV e il nuovo palazzo. 11. Le attività del Capitano dai volumi degli atti

1. La scelta di Casio come sede del capitano: dal Podestà al Capitano

La presenza nell'Appennino bolognese nella sede di Casio del Capitano delle Montagne, l'ufficiale per mezzo del quale il Comune di Bologna governò il territorio montano a cominciare dalla seconda metà del Duecento, fu la conseguenza del complesso fenomeno che vide il nuovo potere cittadino estendere la sua giurisdizione sul territorio del vescovado della città, a cominciare almeno dal terzo decennio del secolo XII. Questa presenza è da collegare anche alla conquista delle alte valli che si concluse nel 1219 col lodo di Viterbo del cardinale Ugolino dei conti di Segni, che dopo, la cosiddetta “guerra della Sambuca”, stabilì il confine fra i contadi di Pistoia e Bologna lungo la linea che ancor oggi separa l'Emilia dalla Toscana¹.

Per definire questo magistrato, anche se tutta la storiografia lo ha sempre chiamato capitano *della montagna*, al singolare, ho preferito utilizzare l'espressione *delle montagne* al plurale per il fatto che nella documentazione troviamo costantemente *capitaneus montanearum*; in un solo caso ho trovato la locuzione *montaneae*.

Gli autori che hanno preso in esame questo tema nel passato sono stati essenzialmente tre: Luigi Casini nel 1909², Arturo Palmieri nel 1929³ ed infine

¹ Cfr. R. Zagnoni, *La “guerra della Sambuca”. Bologna e Pistoia alla conquista delle alte valli appenniniche (secoli XII-XIII)*, in Id., *Pace e guerra in Appennino*, pp. 111-177, alle pp. 161-167.

Giancarlo Benevolo nel 2005⁴. I primi due ne hanno però parlato come se si trattasse di una carica ben definita nelle sue funzioni, militari, giuridiche, amministrative e diremmo oggi di polizia, fin dal momento del suo primo apparire negli anni Settanta del secolo XIII, come se fin dalle origini le sue funzioni fossero già state compiutamente definite. In realtà, come vedremo e come ha affermato in tempi recenti Benevolo, si trattò di una magistratura le cui funzioni si andarono delineando nel corso di almeno un secolo, dal periodo in cui la sua prima funzione fu prevalentemente quella militare e di controllo del territorio con nomine collegate e situazioni contingenti, fino a quando, negli anni Settanta del Trecento, si delineò come un vero e proprio governatore della montagna per conto del potere politico cittadino. Se infatti si parla per la prima volta del Capitano negli statuti del 1265, quando vennero stabilite le tre capitanerie di Casio, Castel-Leone Belvedere e Scaricalasino, in quelli del 1287 non se ne fa neppure menzione, mentre per avere una normativa organica che definisse in modo univoco le funzioni occorrerà attendere gli statuti dell'anno 1376.

I primi magistrati bolognesi che cominciarono a governare la montagna furono i podestà, che troviamo per la prima volta presenti fra XII e XIII secolo, in relazione alla cosiddetta guerra della Sambuca. La sede primaria di questi magistrati fu Casio, il centro abitato che si era dato a Bologna nel 1211, quando Gislimerio, signore del luogo, assieme ai suoi figli aveva giurato fedeltà al Comune⁵. Da questo momento i Bolognesi cominciarono a fortificare il *vicus Casii* trasformandolo in *castrum Casii*, lo circondarono di mura in pietra ed eressero l'altissima torre, segno del potere cittadino in montagna. Casio divenne dunque dapprima la sede dei podestà, poi, a cominciare dagli anni Settanta del Duecento, dei Capitani delle Montagne. Sulla discussione se il primo podestà bolognese avesse sede a Vigo o a Casio, rimando a quanto già in precedenza ampiamente dibattuto, e qui traggio solo le conclusioni di quel dibattito: molto probabilmente il primo podestà della montagna si insediò in un primo tempo nel castello di Vigo, già in mano ai Bolognesi, per spostarsi poco tempo dopo, successivamente alla sottomissione di Gislimerio, nel *vicus Casio*, dove lo troviamo già presente nel 1213, quando, fra i testimoni di una promessa reciproca fra il monastero di Montepiano e due uomini di Vigo e Verzano rogata a Casio nella casa dell'abbazia, è menzionato il podestà Rambertino⁶.

2 Casini, *Il contado bolognese*, pp. 270-276

3 Palmieri, *La montagna bolognese*, pp. 184-185 e 427-433.

4 Benevolo, *Il capitano della montagna*, pp. 173-200.

5 ASBo, *Comune-Governo, Registro Grosso*, I, cc. 187^v-189^r, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, 1211 luglio 19, 27 e 28 (in realtà luglio 19 e 20) n. 396, pp. 313-315. Cfr. R. Zagnoni, *Il castello di Casio nel Medioevo. Nuovi documenti (secoli XI-XIV)*, in AMR, n.s. vol. LXIII, 2012, pp. 123-188, alle pp. 128-129.

6 ABV, *Diplomatico*, 1213 giugno 3, n. 203. Su questi fatti e sulla citata discussione cfr. Zagnoni, *Il castello di Casio nel Medioevo*, in particolare le pp. 154-155 e Id., *Pace e guerra in Appennino*.

La scelta di Casio come sede di un unico podestà per tutta la montagna ed in seguito del Capitano delle montagne, va sicuramente ricercata nel fatto che questo centro abitato, in origine non fortificato e per questo definito *vicus*⁷, si trovava e si trova agli estremi confini meridionali del contado bolognese, a diretto contatto col territorio pistoiese, dal quale, fra i secoli XII e XIII, provenivano i pericoli maggiori per l'integrità del territorio soggetto alla città felsinea. E questo sottolinea come la prima fondamentale funzione di entrambe le magistrature fosse di carattere militare.

Mi sembra che uno dei simboli fondamentali della presenza bolognese in montagna si debba vedere proprio nella torre di Casio, miracolosamente giunta fino ad oggi, che con la sua notevolissima altezza soprattutto, se messa confronto con le torri dei castelli signorili, mostrava ai montanari cosa volesse dire il nuovo potere cittadino, che si stava gradualmente sostituendo a quello degli antichi padroni. Significativamente poi il palazzo del Podestà, citato per la prima volta nel 1205⁸, e del Capitano che gli successe nel potere fu collocato per quasi duecent'anni proprio sotto questa torre, poco all'interno della porta occidentale del castello, che era protetta proprio dall'alta struttura. La torre ebbe dunque un carattere sicuramente militare e difensivo, ma anche simbolico in relazione alla conquista della montagna da parte di Bologna.

Le funzioni del podestà di Casio, sempre ricordato assieme al notaio ed allo *iudex montanee*, vennero definite come quelle degli altri due presenti in vari periodi in montagna e di quello di Medicina, negli statuti del 1250⁹. Fra i tre della parte montana del contado quello di Casio conservò comunque una certa preminenza sugli altri, anche perché in alcuni documenti continuò ad essere definito *potestas montanee*¹⁰.

La presenza di questo primo magistrato a Casio può essere considerata la necessaria premessa all'insediamento del Capitano delle montagne, che troviamo per la prima volta citato negli statuti dei Frati Gaudenti del 1265¹¹. Questo testo normativo ribadisce le tre sedi in cui erano stati presenti i tre podestà della montagna:

7 Nel 1082 è definito *vico Casi*: ASPT, *Diplomatico, Abbazia di Fontana Taona*, 1080 luglio 22, n. 30, regestato con la data corretta in *Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero di San Salvatore a Fontana Taona. Secoli XI e XII*, a cura di V. Torelli Vignali, Pistoia 1999 ("Fonti storiche pistoiesi", 15), 1082 luglio 22, n. 36, pp. 138-140.

8 Un Andalo *podestà* presenza all'atto con cui nel 1205 gli uomini di Succida si diedero al comune di Bologna; gli stessi uomini si impegnarono a giurare il «sequimentum domini Andalo potestatis montanee»: ASB, *Comune Governo, Registro Nuovo*, I, cc. 168^{r-v}, pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, 1205 luglio 11, n. 367, p. 274. È pubblicato anche in S. Calindri, *Dizionario Corografico, georgico, orittologoco, storico, Montagna e collina del territorio bolognese*, vol. II, Bologna 1781, p. 44, nota 30.

9 *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, vol. I, pp.123-129.

10 È di questo parere A. Palmieri, *Degli antichi comuni rurali e in ispecie di quelli dell'Appennino bolognese*, in AMR, s. III, vol. XVI, 1898, pp. 237-327, alle pp. 293-294.

11 *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1247*, vol. III, pp. 613-616.

le terre che stavano fra Savena da una parte e Setta e Reno dall'altra, che non appartenevano alla podesteria di Casio e fino alla *guardia civitatis* erano soggette alla capitaneria di Scaricalasino. Così a Casio appartenevano le terre fra Setta e Reno fino a Castel del Vescovo. A Castel Leone e Belvedere erano soggetti i territori a ovest del Reno ed anche quello di Castel del Vescovo. Questi statuti presero in considerazione anche i territori di pianura, stabilendo le competenze del magistrato. Col salario giornaliero, previsto in 17 soldi di bolognini per il Capitano, 12 per il notaio e 9 per ciascuno ai due nunzi, il primo doveva anche mantenere tre cavalli ed il notaio due. I nunzi avevano soprattutto il compito di notifica degli atti, in particolare la convocazione di accusati e testimoni. I salari dovevano essere assicurati dai fumanti delle comunità, ma anche da *omnes catanei valvasores et tam nobiles quam exempti de dicta potestaria sive terris ipsius capitanarie*. Il magistrato doveva imporre i bandi alle comunità e ai singoli, *condempnare et mulctare et punire* una lunga serie di reati, *et ea omnia et singula facta diligenti inquisitione super predictis et singulis predictorum in scriptis reducere ordinate, videndo ea omnia et singula propriis oculis*. Doveva anche *inquirere* i reati, ricevere le *accuse* cioè le denunce, condannando o assolvendo i presunti malfattori entro quattro giorni dalla cattura. Dopo la condanna essi dovevano essere avviati al podestà di Bologna muniti del sigillo del Capitano. Egli doveva anche *stratas et vias tenere securas* e vigilare che *blada et alia victualia* non venissero esportati dal contado bolognese. Il Palmieri sostiene che in questi primi tempi il Capitano non ebbe residenza fissa perché doveva percorrere le varie contrade per combattere i rivoltosi, anche se il luogo dove maggiormente si fermava era sicuramente Casio¹².

2. Il conte Alessandro degli Alberti, primo Capitano delle montagne di Bologna

Come abbiamo già osservato la nomina dei Capitani in questo primo periodo aveva il carattere di straordinarietà, poiché era legata soprattutto a funzioni militari per respingere gli attacchi esterni e soprattutto per reprimere le ribellioni della sempre riottosa nobiltà montana. Questo mi sembra che sia il principale motivo della scelta del primo Capitano di cui abbiamo notizia: Alessandro degli Alberti dei conti di Prato e di Mangona, che dalla documentazione sembrerebbe che fosse l'unico per tutta la montagna¹³. Era sicuramente uno degli uomini più potenti e temuti fra la nobiltà montana ed è documentato per la prima volta come Capitano nell'anno 1276. I motivi di questa scelta devono essere ricondotti agli stretti rapporti che legavano i conti Alberti al Comune di Bologna, perché questi signori si erano esplicitamente schierati dalla parte bolognese fin ai tempi della cosiddetta guerra della Sambuca¹⁴. Essi nel

¹² Palmieri, *La montagna bolognese*, p. 427.

¹³ Su questo tema cfr. Zagnoni, *Il "comitatus" dei conti Alberti*, pp. 364-369.

¹⁴ Zagnoni, *La "guerra della Sambuca"*, pp. 114-122 (il paragrafo «Bologna e Pistoia si preparano alla guerra»).

1248 avevano infatti stipulato un preciso trattato con la città, alla quale avevano ceduto tutti i loro possessi ad esclusione di Bruscoli, Baragazza e Castiglione. L'accordo era stato sottoscritto a Bologna, nel consiglio generale riunito nel palazzo vecchio del Comune, dal podestà cittadino Bonifacio *de Carro* e dal conte Alessandro, figlio di Alberto (V) e nipote del conte che aveva stipulato un precedente accordo nel 1192 in prospettiva dell'imminente guerra detta "della Sambuca". Anche questo vero e proprio trattato della metà del secolo XIII va visto nella prospettiva della ricerca di alleati nella lotta contro l'imperatore Federico II, che poco tempo dopo avrebbe determinato la vittoria della Fossalta e la cattura di re Enzo. I contraenti assicurarono reciproco aiuto ed il conte promise di *stare et permanere perpetuo ad servitium comunis Bononie et ei servire cum persona sua et cum castris et munitiois infrascriptis et cum Mangone, Monteadito et Brusco* (il castello di Mogone in val di Limentra, Montauto in val di Bisenzio e Bruscoli nella valle del Gambellato, distribuiti sui due versanti dell'Appennino), per usarli contro l'imperatore ed i suoi figli¹⁵.

Le note crudeli lotte interne alla famiglia di questi conti spinsero Dante a mettere i due fratelli Napoleone ed Alessandro, quest'ultimo primo Capitano di Casio, fra i traditori della Caina ed a ritrarli mentre cozzano fra di loro come due caproni, sottolineando in questo modo l'odio reciproco causato sia dalla diversa appartenenza politica, il primo era infatti ghibellino e il secondo Guelfo, sia dalle liti relative all'eredità paterna. Nonostante ciò però essi continuarono a mantenere la signoria sui loro possessi montani governandoli in modo collettivo ed a conservare una posizione di notevole forza politica ed economica per la casata. Secondo quanto afferma Giovanni Cherubini¹⁶, nella seconda metà del Duecento, molto di più che nei secoli precedenti, troviamo i conti Alberti molto più presenti in montagna, poiché alcuni di essi risiedevano in modo stabile nei loro castelli.

Nel 1272 si manifestarono forti contrasti fra il Comune di Bologna ed i conti, in relazione al tentativo di conservare i loro antichi diritti di esazione del *passagium* nelle loro terre, diritti che ancora nel 1307 sarebbero stati loro riconosciuti dalle città di Bologna, Firenze e Prato. Di fronte a questi tentativi i Bolognesi reagirono occupando e distruggendo i castelli di Pillano (Pian del Voglio), Baragazza, Castiglione dei Gatti e Bruscoli e minacciando i conti Guglielmo, Napoleone e Alessandro che, nel caso avessero continuato in queste loro pretese, sarebbero stati posti al bando *pro homicidio*¹⁷.

15 ASB, *Comune Governo, Registro Novo*, c. 140^{r-v} pubblicato in *Chartularium studii bononiensis*, vol. I, Bologna 1909, pp. 50-51 e in Savioli, *Annali*, vol. III, parte II, p. 222-223. Lo analizza Abatantuono, *I conti Alberti*, pp. 159-160. Cfr. anche R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, traduzione italiana Firenze 1956, vol. II, p. 443.

16 G. Cherubini, *Signori e comunità rurali dell'Appennino nel basso Medioevo*, in *Signori feudali e comunità appenniniche nel Medioevo*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 3-4 settembre 1994), Porretta Terme-Pistoia 1995, ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 2), p. 16.

È in questo complesso ed altalenante contesto di alleanze che si inserisce la prima nomina a Capitano delle montagne del conte Alessandro di Mangona. Lo troviamo insignito di questa carica nel 1276, solamente quattro anni dopo l'anno dei contrasti, molto probabilmente il primo a ricoprire quest'incarico. La scelta fu sicuramente dettata da motivi di carattere strategico-militare, che confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, che in questo periodo la carica lungi dall'aver carattere di stabilità, venne assegnata di volta in volta in relazione alla situazione contingente. Risulta evidente che il Comune di Bologna scelse questo noto e potente personaggio come proprio rappresentante, per il fatto che apparteneva a quella nobiltà montana che da secoli aveva esercitato il potere con forza e prepotenza ed era quindi percepita dalla popolazione come capace di farsi rispettare. Agli occhi di chi lo nominò sembra proprio che solamente un uomo come costrui fosse in grado di imporre le direttive del centro cittadino.

Anche se non in modo ultimativo, la documentazione ci permette di affermare che egli detenne la carica a lungo, secondo il Casini addirittura fino alla sua morte avvenuta nel 1284, dominando su tutto il territorio montano, al contrario di quanto stabilito negli Statuti del 1265, che prevedevano la divisione dello stesso in tre capitanerie¹⁸. È sicuramente un fatto di grande rilievo, che mostra come il Comune non scegliesse membri della nobiltà e dell'alta borghesia cittadine per governare questo territorio, ma preferisse un membro della nobiltà montana, proprio colui che nel 1248 aveva negoziato e stipulato il citato trattato.

Nonostante questa elezione, il conte Alberto continuò a curare i propri interessi signorili sui territori, sui villaggi e sugli uomini appartenenti *ab immemorabili* alla sua casata, il *comitatus comitum Albertorum*, confermati ad essa dall'imperatore Federico I nei privilegi degli anni 1155 e 1164¹⁹. Anzi possiamo dire che il Comune bolognese a lui offrì un avallo in tal senso: sembrerebbe infatti che proprio da questa posizione di forza, derivatagli dalla duplice carica di conte e capitano, egli riuscisse meglio nei suoi intenti di conservare il potere sui territori a lui soggetti che, per di più, erano del tutto contigui al castello di Casio, sede del capitanato, a quella data fulcro del potere bolognese in montagna: molto significativo il fatto che egli, proprio nella valle della Limentra Orientale, dal castello di Casio ne governasse il versante sinistro come Capitano a nome del comune di Bologna, mentre in quello destro

17 Cfr. Matthaei de Griffonibus, *Memoriale historicum de rebus bononiensibus*, a cura di L. Frati e A. Sorbelli, RIS, tomo XVIII, parte II, Città di Castello 1902, p. 20 e Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, vol. I, p. 222.

18 Casini, *Il contado bolognese*, pp. 273-274, cfr. anche Palmieri, *La montagna bolognese*, p. 427.

19 ASSi, *Diplomatico, Riformagioni*, 1155 giugno 4, regestato in *Regio Archivio di Stato di Siena. Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico dall'anno 736 all'anno 1250*, a cura di A. Lisini, Siena 1908, p. 123, pubblicato anche in MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, tomo 10, parte 1, *Friderici I diplomata*, Hannoverae 1975, 1155 giugno 4, n. 110, pp. 186-187. *Friderici I diplomata*, Hannoverae 1975, 1164 agosto 10, n. 456, pp. 360-362, da me corretto sulla copia del secolo XIII in ASS, *Diplomatico, Archivio generale*, 1164 agosto 10.

possedeva il suo ampio feudo di Guzzano e Castrola con, presso il crinale che separa questa valle da quella del Brasimone, il castello di Mogone²⁰.

Veniamo a conoscenza delle attività ed anche dell'atteggiamento del conte da un lato verso i comitatini bolognesi e dall'altro verso i propri sudditi, dall'analisi di tre lettere del Comune, tutte dell'anno 1276. La prima, del 24 gennaio, fu inviata al conte, che si trovava a Casio, da Tommaso *de Ripatransone*, vicario del podestà di Bologna Rizzardo di Beauvoir²¹. Questa fonte ci informa di un episodio increscioso che era accaduto proprio mentre Alessandro ricopriva la carica di Capitano delle montagne: un certo Azolino di Gabbiano, centro abitato della curia di Monzuno e quindi comitatino bolognese, si era rivolto al vicario del podestà di Bologna per esporgli come egli fosse stato citato a Casio, davanti al *bancum iuris* del conte come Capitano delle montagne, da alcuni uomini abitanti a Sasseta (*ad postulacionem quorundam dominorum fidelium de Saxeda curie Vernii*), una località posta in val di Bisenzio, che apparteneva quindi al comitato dei conti Alberti (*comitatus vestri proprii*). Quegli stessi uomini vennero da lui esplicitamente definiti come *fideles* del conte ed anche *domini*, cioè appartenenti all'aristocrazia, sottolineando in questo modo i rapporti di diretta dipendenza che li legava strettamente al loro signore. Azolino di Gabbiano si era perciò rivolto al magistrato bolognese, superiore gerarchico del Capitano delle montagne bolognesi, per manifestargli il suo timore che nei confronti di quegli uomini, essendo essi suoi immediati sudditi, il conte Alessandro nell'esercitare la giustizia potesse fare delle parzialità a svantaggio suo ed a vantaggio loro (*et idem Acolinus litigare metuens cum vestris fidelibus coram vobis*). Prima di rivolgersi al vicario del podestà bolognese Azolino aveva ricusato il conte-capitano come giudice in questa causa (*vestram audientiam recusavit*). La reazione di quest'ultimo era stata però molto dura, tanto che egli aveva fatto addirittura arrestare il procuratore da lui inviato a Casio, un fatto per il quale lo stesso podestà manifestò sorpresa: *ipsa recusatione porecta eundem fecistis, ut asserit, indebite detineri de quo plurimo admiramur*. Di fronte alla prepotenza del capitano-conte, ed al legittimo sospetto di Azolino, il podestà bolognese gli ordinò di rilasciare il detenuto, di restituirgli i beni che erano stati pignorati e di rimettere la causa nelle proprie mani: *quod lites sine suspicione procedatur mandamus vobis in banno et pena potestatis arbitrio auferenda quatenus visis presentibus dictum procuratorem reddentes proprie libertati partes predictas nostro examini remittatis*.

20 Su questi argomenti cfr. Zagnoni, *Il "comitatus" dei conti Alberti*, pp. 374-277 e Id., *Il castello di Mogone dei conti Alberti nel Medioevo (secoli XII-XV)*, in *I castelli dell'Appennino nel Medioevo*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 11 settembre 1999), Porretta Terme-Pistoia 2000 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 10), pp. 31-50.

21 Le tre lettere del comune di Bologna sono in ASB, *Comune-Governo, X Carteggi, 3 Lettere del Comune*, busta 1, n. 407, fasc. del 1276, cc. 1^v-4^r. Cfr. Zagnoni, *Il "comitatus" dei conti Alberti*, pp. 368-369. Palmieri, *La montagna bolognese*, p. 149 alla nota 1 cita la prima lettera con la data errata 8 gennaio 1276, che correggiamo al 24 gennaio ("die VIII exeunte ianuario"); risulta errata anche la citazione fornita dal Palmieri del *Chartularium studii bononiensis* (vol. I, p. 50), dove sarebbe pubblicata la lettera e dove invece si trova l'accordo del 1248 fra gli Alberti e il comune di Bologna. Parla di queste lettere anche Casini, *Il contado bolognese*, pp. 273-274.

La seconda lettera ci informa di una situazione particolare, da cui sembrerebbe di poter arguire che il Comune di Bologna avesse associato al conte Alessandro, nelle sue funzioni, due esponenti della famiglia da Panico, Maghinardo e Rodolfo. Il 14 marzo 1276 Rizardo di Belvedere podestà di Bologna, anche a nome degli Anziani consoli e del Consiglio dei Quaranta, inviò una lettera ad Alessandro, ma anche ai due da Panico sopra ricordati. Nella missiva il podestà rilevava di aver ricevuto una *querelam* inviatagli dal *dominus* Baruffaldo dei Baruffaldi, arciprete della pieve di Roffeno *nobilis et potens civis noster*, che l'aveva presentata anche a nome dei propri parenti ed amici, con la quale egli aveva denunciato che i tre i personaggi erano entrati nella sua pieve impadronendosi di molti beni, *tamquam inimicorum perfidorum tam per vos quam per vestros sequaces et res suas accipiendo et exportando quod nos displicet valde et nos plurimum gravat et dolemus vehementer*: un vero e proprio attacco alla pieve di Roffeno da parte del conte e dei due da Panico, supportati da armati loro *sequaces*! Di fronte a questa denuncia il podestà ordinò al conte Alessandro di ritirarsi dalla pieve e di restituire il maltolto: *quare nobilitati vestre et providentie vestre mandamus quatenus res omnes ipsius domini archipresbiteri restituatis et restitui faciatis*. La lettera fu consegnata dal nunzio del Comune di Bologna direttamente al conte Alessandro a Roffeno il 16 marzo, cioè due giorni dopo la denuncia, segno che lo stesso si trovava ancora lassù coi due suoi soldati, esponenti dell'altra potente e nobile famiglia dei da Panico.

Che quest'ultima stirpe signorile fosse coinvolta nel governo comunale della montagna è confermato infine da una terza lettera di poco precedente, del 29 gennaio 1276: in questa occasione il podestà di Bologna scrisse al conte Maghinardo da Panico, che esercitava la carica di Capitano a Casio, e gli ordinò di inviare a Bologna due uomini di Bargi, che egli aveva arbitrariamente incarcerato sottolineando come, avendo egli sperimentato la considerazione che il Comune aveva nei suoi confronti dal momento che quest'ultimo gli aveva sottoposto tutte le terre e gli uomini della montagna, egli avrebbe dovuto dimostrarsi *pastor bonus* mostrando prudenza nel governo del capitanato. Questa espressione mi sembra si possa considerare come utilizzata volutamente in contrapposizione all'altra (*lupi rapaces*) con la quale venivano definiti i potenti e prepotenti nobili montani.

Non sappiamo fino a quando Alessandro di Mangona ricoprì la carica capitanale, da solo o in associazione con i da Panico, anche se sembra, come dicevamo, che la conservasse fino alla sua morte avvenuta nel 1284²². Risulta invece sicuro che, come vedremo, altri esponenti di quella famiglia ricoprono la stessa carica.

Le tre lettere analizzate risultano di grande importanza, perché ci rivelano alcune informazioni: la prima ci mostra, fin dal 1276, il Capitano sedente a Casio al suo *banchum iuris*, cioè in tribunale, nell'esercizio cioè di una delle funzioni essenziali, che anche in seguito questo magistrato avrebbe esercitato, quella di giudice a nome del Comune di Bologna. Molto rilevante è anche la constatazione che, oltre ad Alessandro degli Alberti, anche esponenti della potente famiglia dei da Panico fossero a lui associati nell'esercizio del potere capitanale, sicuramente per gli stessi

22 Cfr. l'albero genealogico pubblicato a p. 93 di Marcelli, *L'abbazia di Montepiano*.

motivi che avevano spinto il Comune alla nomina del primo. Infine l'atteggiamento di tutti i personaggi coinvolti in questa prima attestazione della loro funzione di Capitani ce li mostra come ancora profondamente legati alla loro condizione di signori della montagna, pronti a comportarsi in modo parziale nei confronti dei loro sudditi diretti e contro i comitatini bolognesi, manifestando ancora ed in modo esplicito atteggiamenti di prepotenza e di ingerenza diretta nelle questioni di coloro che avrebbero dovuto governare con imparzialità e giustizia.

La documentazione consultata, a partire dalle tre lettere riguardanti Alessandro degli Alberti, conferma in modo chiaro il carattere di compromesso politico della nomina del conte Alessandro degli Alberti, ed anche di quelle di numerosi suoi successori, anch'essi appartenenti alla nobiltà montana. Questa situazione è confermata anche dal fatto che negli statuti di poco successivi, del 1288, il Capitanato non è neppure menzionato, ma si ritorna alla carica podestarile, prevista quarant'anni prima. Segno inequivocabile che a queste date non era prevista dalla normativa una stabile carica per il governo della montagna, ma il potere politico bolognese cercava di accordarsi coi più potenti signori di questo territorio, che garantivano una precaria pace e non erano certamente uno strumento sicuro di controllo.

In assenza di disposizioni statutarie, i compiti del Capitano venivano fissati di volta nell'atto di nomina, come nel caso di Muzzarello di Cuzzano, di cui stiamo per parlare. Significativo appare a tale proposito un documento di nomina del 4 novembre 1300 dal quale non risulta il nome dell'eletto, ma quello del suo predecessore, Muso Sabbatini, che era stato scelto assieme ad un altro per due mesi. I motivi della nuova nomina sono sommariamente elencati nella stessa: *propter evitandas brigas et discordias que oriri possent inter comune Bononie et comune Pistorii pro securitate stratarum montanee ne in ea fiant robarie et violentie* a coloro che vi transitavano per i quali *securus pateat accessus*. A tal fine *quod unus bonus probus et legalis capitaneus micti debeat in dictis partibus montanee de Casi per comune Bononie pro predictis evitandis cuius officium durare debeat per duos menses*. In conclusione, affinché la montagna non rimanesse senza una guida sicura si decise di nominare un nuovo Capitano con lo stesso salario e la stessa *familia*, il gruppo comprendente il notaio, i militi e gli inservienti, che aveva avuto il predecessore Muso Sabatini. Venne anche stabilito che non avrebbe potuto ricoprire la carica chi ne fosse già stato in precedenza investito. Il fatto che uno degli scopi, qui sembrerebbe il più importante, fosse la sicurezza delle strade è confermato da un altro incarico assegnato al nuovo Capitano: egli avrebbe dovuto far riattare il ponte di legno sul Reno a Savignano, quello che oggi è il ponte di Riola. Questo fatto rappresentò un allargamento delle competenze dell'ufficiale, che sarebbe rimasto in carica per quattro mesi e non per due come il suo predecessore²³.

Questa nomina di un anomino Capitano rappresenta forse *uno dei primi esempi di strutturazione ordinata dell'incarico per ciò che riguarda le modalità di nomina "ad brevia", la composizione del seguito e la durata del mandato, limitato a due, poi a quattro mesi*. Appare infatti evidente che si stava andando verso una maggiore

23 ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 1, vol. 1370, c. 101^v, 1370 agosto 4.

regolamentazione sia del metodo di scelta, sia degli incarichi a lui affidati, legati al controllo del territorio per contrastare i banditi del comune, anche al fine di rendere sicura l'importante strada di collegamento con Pistoia.

3. Membri delle famiglie signorili della montagna diventano Capitani

L'occasionalità legata alla contingenza di queste nomine è confermata anche dal fatto che Alessandro degli Alberti non fu l'unico nobile ad essere attirato nell'orbita del Comune bolognese e a divenire Capitano delle montagne. Dopo di lui infatti altri signori ressero questa carica. Nel 1296 fu Ugolino da Panico ad essere nominato Capitano; egli guidò un esercito bolognese contro il Frignano²⁴. Anche il conte Alberto, figlio di Alessandro degli Alberti, *fuit factus capitaneus Montanee bononiensis*, come documenta la cronaca Griffoni.

Il 16 novembre 1302 venne nominato un altro da Panico, Paganino, per il primo semestre dell'anno successivo. Anche in questo caso vengono esposte le motivazioni della nomina: *super tuitione comitatus Bononie. Et ad hoc ut maleficia que in eo sepius comituntur cessent et fumantes comitatus Bononie solita gaudeantur libertate et securus cuilibet pateat accessus ad civitatem Bononiam et redditus ab eadem*. Anche la definizione della carica risulta significativa, poiché il nominato viene definito *capitaneus sive defensor montanee*: anche in questo caso il nuovo Capitano doveva giurare di difendere la montagna per il tempo della sua capitaneria *ut vie et strate secure sint*. Egli si impegnò *per se*, ma anche *per et illos de domo sua*, un'espressione che lascia intravedere come il conte prestasse con questo atto una qualche garanzia anche per i suoi consanguinei, al fine di evitare scontri con gli altri da Panico meno favorevoli al Comune. Dobbiamo infatti ricordare che solamente pochi anni dopo si sarebbe acceso un violento scontro fra di essi e la città. Questa nomina ricorda anche l'incarico di catturare i banditi e di agire in modo che tutti gli abitanti della montagna obbedissero a Bologna, facendo rispettare in tutta la montagna *statuta et ordinamente sacrata et sacratissima*. Nel caso non avesse presentato a Bologna nel termine di otto giorni il malfattore catturato, sarebbe stato multato per 100 lire, mentre per ogni bandito appartenente alla classe nobiliare catturato e condotto in città *qui mori debeat*, che venisse cioè condannato a morte, egli avrebbe ricevuto ben 300 lire e 100 lire per ogni bandito fumante *qui mori debeat*. Se per i reati ascritti a ciascun catturato non fosse stata prevista la pena di morte gli sarebbero spettate 100 lire se era nobile, 50 se fumante²⁵. Ancora l'anno dopo, l'8 febbraio 1303, venne anche stabilito che egli fosse accompagnato dalla *suam familiam et societatem*. Venivano anche ribadite le funzioni, che oggi definiremmo "di polizia", volte, come quelle in precedenza analizzate, a mantenere sicure le strade in modo che chiunque potesse trasportare merci per l'uso proprio: *et*

²⁴ Palmieri, *La montagna bolognese nel Medioevo*, p. 163.

²⁵ ASBo, *Comune-governo, Riformagioni del consiglio del popolo e della massa*, VI/3 (1302-1303), oggi n. 157, c. 121^{r-v}, 16 novembre 1302.

quod habitatores dicte montanee possint de alieno comitatu seu districtu trahere et conducere victualia per comitatum Bononie pro suo usu et vita. Egli avrebbe dovuto anche assicurarsi che i massari fornissero la loro *securitatem*, cioè la fideiussione, dovuta al momento della loro nomina²⁶. Secondo il Casini egli tenne per poco tempo la carica, che forse da questo periodo divenne annuale, poiché nel 1303 troviamo a Casio un altro membro della famiglia da Panico, Rodolfo²⁷.

La prassi della nomina di membri della nobiltà montana sembra scomparire a cominciare dagli anni 1306-1307, periodo dal quale troviamo insigniti della carica soprattutto esponenti delle più potenti famiglie cittadine. Questo radicale cambiamento di atteggiamento del Comune credo risulti abbastanza facile da spiegare: proprio in quegli anni infatti assistiamo all'ultima importante riaffermazione del potere dei signori della montagna, che vennero ricacciati e vinti, anche se non in modo definitivo, dalle truppe bolognesi. Evidentemente ci si era resi conto che la nomina di nobili dell'Appennino si era rivelata una strategia debole, poiché essi da sempre si erano manifestati come avversari del potere comunale. Dal 1306, anno di una più definitiva espulsione o almeno ridimensionamento del potere signorile montano, il regime guelfo e geremeo iniziando a nominare funzionari esterni alla montagna volle riaffermare con maggior vigore l'ordine pubblico e opporsi più radicalmente ai *lupi rapaces* annidati in montagna²⁸.

Il primo esempio di questa nuova prassi è del 1307: una deliberazione del Consiglio del Popolo e della Massa documenta come Capitano Guglielmo Guido zagni: poiché il castello di Serrazzone in val di Panaro, che oggi si trova in provincia di Modena, *pervenerit in fortiam communis et populi Bononie*, si stabilì che *ibi sint custodes pro communi Bononie pro conservatione defensionis et custodie dicti castri*. Di tutto ciò parlò Guglielmo Guido zagni, definito Capitano per la zona montana per il Comune di Bologna: *Et aliqua verba fuerint narrata et exposita per dominum Iacobum militem dicti domini capitanei et etiam per dominum Gulielmum de Guido zagnis capitaneum pro communi Bononie in partibus montanee circa restitutionem et exhibitionem dicti castri Sarazonis*. La decisione finale fu quella di distruggere il castello²⁹.

Anche un documento del Consiglio del Popolo e della Massa del 26 marzo 1324 documenta la presenza di due Capitani appartenenti a potenti famiglie cittadine: Lambertino Caccianemici e il suo successore Beccadino Beccadelli. Ne siamo

²⁶ ASBo, *Comune-governo, Riformagioni del consiglio del popolo e della massa*, VI/3 (1302-1303), oggi n. 157, c. 146^v, 8 febbraio 1303.

²⁷ Matthaei de Griffonibus, *Memoriale historicum*, p. 28; cfr. quanto affermano Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, vol. I, p. 427 e Casini, *Il contado bolognese*, p. 275.

²⁸ G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, p. 396 e Benevolo, *Il capitano della montagna*, pp. 182-183. Cfr. anche Palmieri, *La montagna bolognese nel Medioevo*, pp. 165-170.

²⁹ ASBo, *Comune-governo, Libri iurium et confinium*, reg. 2, oggi n. 21, c. 113^r, 13 agosto 1307.

informati da un documento relativo al fatto che il massaro e gli uomini di Sassomolare avevano fatto presente allo stesso Consiglio che, dopo aver innalzato una torre fino a 20 piedi, non avevano potuto completarla per la mancanza di fondi: *et ipsam complere non potuerunt ratione paupertatis*. Essi dichiararono che volevano elevarla ancora di altri 12 piedi per consegnarla, una volta finita, al Comune cittadino. È a questo punto che vengono ricordati i due capitani: *quo dominus Lambertinus de Cazzanimicis nunc capitaneus pro comuni Bononie in partibus montanee cui commissa est per comunem et populum Bononie custodia dicte turris et castris, et dominus Becchadinus de Becchadellis, eius successor in officio infradicto, teneantur et debeant dare et solvere massario communi et hominibus dicte terre vel eorum sindico soldum vel pagam, quam solvunt seu solvere tenentur tribus custodibus, quos ibidem tenent pro custodia dicte turris et castris per novem menses futuris, ad rationem quattuor librarum bononinorum pro quolibet mense et quolibet custode, videlicet dictus dominus Lambertinus pro tribus mensibus et dictus dominus Becchadinus pro sex mensibus*. Il consiglio stabilì che la torre doveva essere innalzata fino a 40 piedi³⁰.

Ancora nel Consiglio del Popolo del 18 maggio 1317 si parla del Capitano Spagnolo Malorecchi³¹.

Uno dei motivi per cui abbiamo ulteriori informazioni di altri Capitani delle Montagne nei primi decenni del Trecento è legato al fatto che, come abbiamo già visto, ogni volta che uno di essi catturava un bandito e lo consegnava alla giustizia bolognese, il Comune gli assegnava una certa cifra, di solito 50 lire, come compenso per ciascuna cattura. Fra il 1327 ed il 1330 abbiamo vari esempi di questa prassi. Si tratta di atti nei quali il Capitano viene anche definito, in relazione a questa funzione, *persecutor et captor bannitorum comunis Bononie*. Il primo caso è documentato in atti del 14 e del 17 aprile 1327, nei quali venne assegnata la somma stabilita al Capitano Ardaldo Vacherio, per aver consegnato il bandito Zafarino Azzolini, ed altre 100 lire per aver consegnato Marsiglio di Rettore e Giacomino di Dino Pegoloti³². Allo stesso modo il 9 febbraio 1330 si presentò per incassare il dovuto Guglielmo Pardini, definito *familiar et procurator* del Capitano Guglielmo Consacchi, che aveva consegnato a Giovanni *de Beate*, vicario di Bartolomeo *de Maçettis* di Borgo San Sepolcro rettore della città di Bologna, il malfattore Aldobranduccio detto *Cantallia* di Musiolo, nella curia di Roffeno. Costui era stato bandito al tempo in cui Manuele Fontana era podestà di Bologna, *pro gravi maleficio commisso in personam Lambertini cui dicitur Bettinus et Francisci mercarii de Bononia et per robaria facta de multis rebus dicti Lambertini*. La condanna a morte era stata eseguita il 23 gennaio precedente. Lo stesso giorno 9 febbraio il capitano, per mezzo di un altro procuratore

30 ASBo, *Comune-governo, Libri iurium et confinium*, reg. 2, oggi n. 21, c. 68^{r-v}, 26 marzo 1324.

31 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 25, oggi n. 219, c. 22^v, 18 maggio 1317.

32 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 39, oggi n. 222, cc. 8^r e 9^v, 14 e 17 aprile 1327.

Tommaso del fu *dominus* Scala *de Schalis*, consegnò anche Nicolò Bonini di Viadagola, che abitava a Roncomaggiore, bandito al tempo del *rector* Guido di Savino di Fogliano di Reggio, *per maleficio cum sanguine commisso in personam Martini Iohannis civis Bononie capella S. Margarite nunctii comunis Bononie*. La minore entità del crimine è rivelata sia dalla condanna, eseguita il 1° febbraio, che non fu capitale ma al taglio del piede (*ita quod pes fuit sibi incisus et separatus a tibia seu gamba dicti Nicolay*), sia dal compenso che fu di sole 25 lire³³. Il 10 marzo dello stesso anno 1330 il Capitano Guglielmo *de Canxaccho* incassò altre 50 lire per la consegna, per mezzo del familiare e procuratore Giglielmo *de Predinis*, di Mengolino di Francesco Mengolini di San Marino, che era stato bandito *pro gravi maleficio et pro robaria stratarum* al tempo del *rector* Bonifacio *de Zachanis* di Perugia³⁴. Gli ultimi due casi documentati sono di poco successivi: il primo, del 22 marzo, è relativo alla consegna, da parte dello stesso Capitano, di Bongiovanni detto Baccarino del fu Griffò di Savigno, anche lui condannato alla decapitazione³⁵. Il secondo del 30 marzo si riferisce alla consegna di Gerardo Zanini di Galliera condannato per omicidio e furto ed anch'egli decapitato³⁶.

4. Il periodo della signoria Pepoli: Muzzarello di Cuzzano Capitano delle Montagne

Secondo Giancarlo Benevolo il cardinale Bertando del Poggetto, signore di Bologna dal 1327 al 1334, avocò a sé la nomina del Capitano. Per sostenere tale tesi egli cita un documento del 3 agosto 1329, che ritiene riferito ad uno dei Capitani delle Montagne di origine francese, che sarebbero stati nominati dallo stesso del Poggetto per Bazzano e Vigo. Si tratta di un personaggio, Guglielmo di Castelnuovo, definito *vixitator castrorum et persecutor bannitorum*, una definizione che probabilmente si riferisce alla carica capitanale. Con questo documento si autorizzava infatti il pagamento a costui di 50 lire di bolognini, per aver catturato Vianino di Nuto di Vigo, bandito del comune di Bologna, che fu preso a Casio insieme ad altri e condannato all'impiccagione³⁷.

Negli anni 1334-37, durante i quali la città ritornò ad una certa autonomia, furono stesi nuovi statuti, precisamente nel 1335, nei quali non si fa riferimento diretto al

33 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 44, oggi n. 224, cc. 24^r v, 9 febbraio 1330.

34 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 44, oggi n. 224, c. 36^v, 10 marzo 1330.

35 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 44, oggi n. 224, c. 43^r, 22 marzo 1330.

36 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 44, oggi n. 224, c. 48^r, 30 marzo 1330.

37 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie cartacea*, reg. 43, oggi n. 223, c. 127^v, 3 agosto 1329). Cfr. Benevolo, *Il capitano della montagna*, p. 188, nota 29.

Capitano, ma solamente al notaio, definito *notarius capitaneie montanee*, (questo è l'unico caso che conosco in cui si usa il singolare *della montagna*). Lo statuto stabilì che il notaio dovesse rimanere stabilmente col Capitano, soprattutto allo scopo di scrivere tutti i *precepta et allia incumbentia officio ipsius capitanei in libro actorum suorum*. Il salario del notaio, pagato dal Capitano, era previsto in 30 lire di bolognini per sei mesi, oltre al vitto e all'alloggio anche per il cavallo. Era a lui imposto anche il divieto di percepire altri emolumenti, evidentemente allo scopo di evitare casi di corruzione³⁸. Interessante notare che la serie dei volumi del Capitanato delle Montagne, conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, inizia proprio l'anno dopo, nel 1336, segno che la norma esplicitata dallo Statuto di tenerli correttamente venne rispettata.

Elementi di grande importanza in queste brevi norme statutarie sono sia la durata della carica, che veniva fissata in sei mesi, sia la sua elezione *ad brevia*: queste nuove regole sono il sicuro indizio della trasformazione di questa magistratura da occasionale e legata alle situazioni contingenti, in struttura stabile con una propria normativa basata su quella degli altri ufficiali ordinari del Comune, ai quali il Capitano veniva assimilato. Questo processo è confermato anche dal fatto che nello stesso statuto questa magistratura, assieme al suo notaio, vengono elencati fra quelli ordinari del Comune³⁹. L'unica regola precisa che troviamo in riferimento al capitanato in questa fonte è la proibizione della vendita di terre poste nei pressi del confine a forestieri, che non fossero cioè comitatini bolognesi⁴⁰. Un altro documento del 1335, steso in relazione alla tassazione, ci informa che il Capitano aveva giurisdizione su ben 47 comunità della montagna⁴¹.

Il periodo in cui a metà del Trecento i Pepoli assunsero la signoria di Bologna, per quanto riguarda la carica capitaneale fu decisamente contraddittorio, perché collocato fra quello precedente, in cui la funzione era legata alle contingenze del momento, e quello successivo, durante il quale la carica assunse un carattere di maggiore stabilità e fu inserita fra quelle ordinarie del Comune.

Del periodo della signoria di Taddeo Pepoli abbiamo la nomina di un Capitano che sembra rinverdire la precedente prassi, poiché il signore di Bologna scelse nuovamente un potente signore della montagna: il 26 novembre 1337 infatti, egli nominò per un anno Muzzarello del fu Gualtiero di Cuzzano⁴². Le motivazioni della

38 *Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, p. 218, IV, 36 «De officio notariorum capitaneie montanee».

39 *Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, p. 134, III, 6 e p. 220, IV, 38.

40 *Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, p. 924, VIII, 174.

41 «Infrascripta comunia deputata sunt solutioni capitanei montanee cum quantitibus quas solvere tenentur quolibet anno secundum tassationem», ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie miscellanea*, busta 2 (1301-1335), oggi n. 315, n. 91.

42 ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni, serie II, Signoria Pepoli, Provvigioni cartacee*, reg. 1 (1337-1339), oggi n. 230, c. 75^r.

scelta sono descritte nella provvisione di nomina, che illustra il precario stato della montagna, il cui territorio risultava molto distante dal centro cittadino, tanto che molti uomini si approfittavano della situazione disobbedendo alle regole del comune e mostrando la loro arroganza. Per questo motivo molti banditi abitavano impunemente in Appennino, dove venivano perpetrati molti *malefici* contro i cittadini bolognesi e soprattutto contro il mercanti, che non potevano transitare per quelle terre in modo sicuro. Il Capitano fu nominato dunque soprattutto *pro hobediencia supradicta fienda* coadiuvato da *equos, socios, notarios ac familiam suis expensis*, ma il suo salario avrebbe dovuto essere assicurato dalle comunità. Naturalmente il compito principale era quello di ricercare e catturare i banditi per consegnarli al conservatore o al podestà di Bologna e creare le condizioni perché si stabilisse la pace nelle discordie che sorgevano fra le comunità. Come i capitani del secolo precedente egli doveva recuperare il territorio di Bologna, nel caso venisse occupato, e custodirlo nei suoi confini e termini: *Possit exercitus, andatas et cavalchatas facere de hominibus et cum hominibus dicte montanee sibi subiecte et in hiis locis et prout pro executione predictorum eidem videbitur expedire*. Il documento elenca poi le 77 terre soggette che dovevano pagare, mentre altre 40 erano esentate.

Ma il da Cuzzano presto si rivelò inadatto alla funzione perché divenne disobbediente ed anzi commise *nefanda crimina*, non meglio specificati. Così il 30 marzo 1338 lo stesso Pepoli lo destituì e nominò nella carica i propri due figli Giacomo e Giovanni, i quali accettarono nello stesso giorno e a loro volta nominarono Francesco del fu *dominus* Tommaso Chiari, evidentemente come loro rappresentante⁴³.

5. Il capitanato da incarico extracostituzionale a organo amministrativo stabile

Troviamo alcune informazioni sul Capitanato nella sua sede di Casio anche nella *Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus* del cardinal Anglic, datata 1371. Questa fonte ci tramanda un'abbastanza ampia disamina sulle funzioni del Capitano, molto simili a quelle contenute nelle nomine degli anni precedenti, che confermano la tendenza da parte del Comune di regolamentare questa magistratura oramai divenuta ordinaria. Il testo parla infatti della *familia* che doveva tenere il magistrato e delle sue funzioni nella cattura dei banditi, del mantenimento dell'ordine pubblico, del conservare sicure le strade, del celebrare i processi e rendere ragione delle condanne. Viene precisato anche che *cum capitaneo predicto stat continue ad minus una banderia peditum de banderiis existentibus ad stipendia*. Poco oltre la stessa fonte ricorda che, in quel momento, svolgeva la funzione *Masius de Albicis de Florentia*, uno dei primi capitani scelti al di fuori della città e della montagna bolognese, sulla scia della normativa che sarebbe stata formalizzata nello statuto di cinque anni successivo. Egli aveva alle sue dipendenze un vicario, un notaio, sei *famuli* e otto

⁴³ ASBo, *Comune-governo, Riformagioni e provvigioni*, serie II, *Signoria Pepoli, Provvigioni cartacee*, reg. 1 (1337-1339), oggi n. 230, c. 136^{r-v}.

cavalli e in quell'anno veniva pagato 70 fiorini al mese, mentre il vicario percepiva 12 lire, che però venivano pagate dalle comunità di Casio e Caprara. Svolgeva la funzione di castellano Bertrando di Parisio⁴⁴. La presenza del notaio e di un vicario sono in diretta continuità con la carica del podestà, rivelando che il Capitano aveva le stesse funzioni del giudice della montagna in precedenza sottolineate, ma aveva una serie di funzioni molto più ampie della magistratura precedente, soprattutto per l'ampiezza del territorio su cui aveva giurisdizione. Proprio questo fatto attesta il progressivo consolidamento delle sue funzioni.

Una delle date discriminanti in relazione alle vicende del Capitanato delle montagne è sicuramente il 1376, poiché si tratta del momento in cui rinacque il governo del popolo e delle arti, che determinò una decisa accelerazione del processo di istituzionalizzazione della carica. Questa nuova normativa documenta in modo preciso che, come ricorda Benevolo, si andava oramai verso l'assegnazione della carica non più ai signori della montagna e neppure a membri delle famiglie più influenti in città, ma a forestieri, al fine di garantirne una qualche imparzialità. La carica entrò così a far parte della consuetudine istituzionale del comune⁴⁵.

Esattamente cent'anni dopo l'attestazione del primo Capitano delle montagne, il signore montano Alessandro degli Alberti, siamo di fronte alla prima ampia definizione normativa, descritta assieme a quella relativa alle altre magistrature comunali cittadine. Gli statuti prevedono la presenza di due Capitani, obbligatoriamente forestieri, per le due parti della montagna, uno con sede a Monzuno o Roncastaldo, l'altro a Casio (*unus residentiam faciat ... in partibus Casi, et alter in partibus Scargalasini*), eletti dagli Anziani per sei mesi. Le rubriche dello Statuto documentano anche un notevole allargamento delle competenze, dalle quali l'aspetto militare andava diminuendo d'importanza, poiché prevaleva la funzione giudiziaria e amministrativa, mentre restava ovviamente il controllo del territorio, dei confini e dei castelli. Il Capitano divenne in questo modo davvero la *longa manus* del governo cittadino nella gestione del territorio montano.

I titoli delle rubriche, che andremo sintetizzando sono i seguenti:

- *De electione capitanei montanearum comitatus Bononie*
- *De salario et familia capitanei montanearum comitatus Bononie*
- *De iuramento capitanei montanearum et iudicis sui et notariorum et sociorum eius*
- *De officio et iurisdictione et arbitrio et baylia capitanei montanearum comitatus Bononie*

I due Capitani dovevano dunque essere eletti ogni anno nel Consiglio dei Quattromila, che aveva il compito di scegliere quattro nomi per i primi sei mesi e

⁴⁴ R. Donarini, *La "Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus" del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica*, Bologna 1990 ("Documenti e studi" della Deputazione di storia patria per le province di Romagna, XXIV), pp. 72, 108, 111.

⁴⁵ *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (Libri I-III)*, a cura di V. Braidì, Bologna 2002 ("Monumenti storici. Serie prima. Statuti"), pp. 504-520, 710, 718, 735, 755, 881-882.

quattro per i secondi, ciascuno per uno dei quartieri cittadini. L'incarico poteva essere prorogato solamente dagli Anziani, con l'avallo dei quattro quinti dei *collegii* deputati. La scelta doveva cadere su forestieri, provenienti da terre lontane più di sessanta miglia da Bologna, con più di trent'anni di età e senza che avessero ricoperto altri incarichi a Bologna o nel contado nei due anni precedenti. Una volta uscito di carica il Capitano non avrebbe potuto essere di nuovo eletto nei cinque anni successivi.

Durante il periodo dell'incarico egli doveva tenere presso di sé e a sue spese prima di tutto un vicario, definito *forense*, in relazione ai suoi incarichi di giudice *pro iure reddendo*. Anche questo ufficiale non avrebbe potuto assumere nuovi incarichi bolognesi per i tre anni successivi. Doveva anche avere *unum socium armigerum* e *duos bonos et expertos notarios et bene scribentes*, che non dovevano anch'essi provenire o abitare nel territorio montano, ed anche *equos quinque et duos roncenos, et duos domicellos armigeros, et duos ragatios, et unum chocum*. Il salario, che comprendeva anche quanto dovuto ai collaboratori, era fissato in 70 fiorini al mese per i sei mesi di carica. Anche in questo caso veniva ribadito l'obbligo di non ricevere nulla di più direttamente o indirettamente, anche se colui che avesse voluto fare un'elargizione lo avesse fatto spontaneamente. La norma specifica anche le attività per le quali non avrebbe dovuto pretendere nulla: *occaxione custodie vel carceris, vel quod aliquem custodiri fecerit in çipis, vel in compendibus, vel quod aliquem ligaverit ad torturam*. I notai invece, escludendo le cause criminali che oggi definiremmo penali, potevano ricevere quanto previsto per quelle civili.

Fra i membri della *familia* il più importante era sicuramente il vicario, che svolgeva la fondamentale funzione di indagare sulle cause civili e criminali e di celebrare i processi e nome del Capitano. Nei volumi degli atti a noi pervenuti di solito si legge nella prima pagina il nome del Capitano assieme a quelli del vicario, spesso definito *iurisperitus*, e del notaio che stendeva gli atti. La presenza del vicario del Capitano ha creato confusione, perché questo termine era riferito anche agli ufficiali di grado inferiore, che risiedevano stabilmente in alcune località del capitanato e in tutto erano sette. Anch'essi avevano funzioni di giudice, ma solamente nelle cause civili e solamente fino ad una certa cifra. Il vicario del Capitano era invece un ufficiale alle sue dirette dipendenze che fra l'altro aveva giurisdizione su tutto il capitanato. Questa ambiguità ha fatto sì che, all'Archivio di Stato di Bologna, vari volumi di atti del capitanato siano stati inseriti nella serie del Vicario di Casio, dove ancora erroneamente si trovano.

Il Capitano era tenuto ogni mese, e tutte le volte che gli fosse richiesto dagli ufficiali a ciò deputati, a fare *monstram* della sua *familia* coi cavalli; si trattava di una sorta di parata pubblica per mostrare alla popolazione le forze in campo con evidenti fini di deterrenza per i più facinosi. Oltre a quelli elencati, altri dovevano essere i componenti della *familia*: *unum socium ... unum pagium* di almeno sedici anni di età ... *unum famulum pedestrem ... tres equos armigeros ... et unum sufficientem roncenum*, il cavallo definito *ronzino* per il paggio. Doveva anche avere dodici *famuli*, soldati a piedi, forniti delle armi necessarie in particolare di elmo e corazza, dei quali cinque balestrieri, *unus comnestabillis et cum uno ragieno*. Per questi ultimi

era previsto un rimborso di 35 fiorini d'oro al mese. Era a lui vietato scegliere come suoi ufficiali uomini originari o abitanti nella montagna del contado di Bologna.

Un esempio concreto della presenza della *familia* lo troviamo nel volume di atti del 1379: nell'atto dell'insediamento venne specificato che il salario, come previsto dallo statuto, era di 35 fiorini per sei mesi, che dovevano servire a pagare anche *unum vicarium praticum et sufficientem, unum notarium forensem, unum sotium armigerum et unum famulum, tres eques*⁴⁶.

Lo Statuto prosegue affermando che, prima di entrare in carica, il Capitano era tenuto a prestare giuramento sui Vangeli comparendo personalmente davanti agli Anziani e promettendo *quod ipse est amator presentis status popularis comunis Bononie et libertatis eiusdem*. Data questa premessa, egli era tenuto ad impedire le riunioni sediziose, volte a rovesciare il regime popolare della città. Allo stesso giuramento erano anche tenuti *eius iudex et dicti socii et notarii in manibus cancellarii*. Egli doveva promettere anche di esercitare la giustizia *sine differentia personarum* e di perseguire in ogni modo possibile coloro che erano stati banditi dal Comune di Bologna, cercando di catturarli e condurli *in fortiam dicti comunis*. Analogamente doveva tenere verso *assassinios, homicidas, incendiarios, fures vel robatores vel vulnerantes aliquam personam*, in particolare se si era in presenza di ferite con fuoriuscita di sangue.

Doveva anche vigilare che non venisse portato fuori del territorio bolognese *aliquam quantitatem grani vel vini vel aliquam grassam*, facendo anche in questo caso catturare i contravventori. Nei confronti dei catturati si impegnava anche in questo modo: *quod neminem detemptum in fortiam ipsius capitanei torquebit vel torqueri faciet vel permittet*.

Lo statuto prevedeva anche l'obbligo di sottoporsi, alla fine del suo mandato, al *sindicatus*, una procedura di cui parleremo poco avanti.

Il territorio su cui si esercitava il suo *officium, iurisdictionem et arbitrium* era quello della montagna, in particolare: *a curiis Castri Sancti Petri, castri Varignane, Castri Britonum, castri Pianorii supra, et ultra usque ad confinia nostri comitatus, in partibus illis et qualibet earum; a Sasso Grosine a curiis castrorum Sancti Laurentii in Colina, Crespelani et Plumacii supra, et ultra usque ad confinia nostri comitatus, in partibus illis et qualibet earum*.

La sua funzione principale riguardava ovviamente l'esercizio della giustizia, come documentano ampiamente i volumi, a noi pervenuti, di atti di cause civili e *criminali*, oggi diremmo penali. Nelle prime, quelle eccedenti i 100 soldi di bolognini dovevano essere delegate al collegio dei giudici della città di Bologna. In questi casi colui che doveva comparire personalmente non poteva essere citato se la sua abitazione distava 10 miglia e oltre dalla sede capitaneale; se ciò fosse avvenuto le decisioni del Capitano non avrebbero avuto valore. La stessa regola valeva anche per i danni dati. Poteva giudicare anche *de quibuscunque verbis iniuriosis et etiam de insultibus factis cum armis vel sine, et de rissis et rumoribus in quibus non intervenerit sanguinis effusio*, per i quali la pena poteva arrivare a dieci lire. In questi ultimi casi poteva

46 ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 1, vol. 1379/3, c. 1^r.

procedere solamente in presenza di una denuncia. Altre cause che poteva istruire erano quelle relative al giurco d'azzardo e al porto abusivo di armi. Le condanne dovevano essere depositate entro 15 giorni dalla loro emanazione a Bologna al Disco dell'Orso.

I massari delle comunità e gli abitanti erano tenuti ad obbedire al Capitano e ai suoi ufficiali, soprattutto in relazione alla ricerca di banditi, malfattori e ribelli. Quando egli, al fine di catturare questo tipo di rei, avesse avuto bisogno di *habere gentes pedestres vel equestres*, era lo stesso Comune di Bologna a doverli a lui fornire.

Aveva la facoltà di imporre multe fino a tre lire, in proporzione sia alla gravità del fatto, sia alla condizione delle persone. Anche delle multe uno dei notai doveva tenere le relative annotazioni ed inviarle a Bologna al Disco dell'Orso.

Ciascun Capitano aveva l'obbligo di residenza con il suo giudice e la sua *familia* rispettivamente nel castello di Casio e nella terra di Scaricalasino, o in altri luoghi in cui fosse stato mandato dagli Anziani. Gli era proibito assentarsi dalla sua sede senza espressa licenza degli stessi Anziani, anche se poteva ovviamente spostarsi in tutto il territorio a lui soggetto e mandare membri della *familia* in relazione alle incombenze del suo ufficio. Poteva andare a Bologna solo su licenza degli Anziani e anche di questi spostamenti uno dei notai doveva tenere l'annotazione. Solamente in situazioni di infermità o per altra giusta causa poteva essere sostituito da qualcuno, scelto dagli Anziani.

Doveva emettere il bando contro i condannati contumaci, solamente però dopo due citazioni fatte a distanza di venti giorni, annotate in una *cedula* nella quale fosse evidenziata la causa della citazione, e dopo una *criida* da proclamare presso la residenza del citato o presso la chiesa dove abitava o, nel caso che nella terra non ci fosse chiesa, presso quella più vicina. Il termine entro cui presentarsi era fissato in due giorni. Lo stesso bando doveva essere affisso anche al Disco dei banditi del Comune di Bologna.

Doveva tenere presso di sé copia degli statuti bolognesi, in particolare della rubrica *De iuramento, officio, familia, salario et iurisdictione vicariorum comitatus Bononie*.

Quanto previsto nelle rubriche di questo statuto mostra una giurisdizione piuttosto limitata, nelle cause civili ad esempio a sole 20 lire. Per le cause criminali questa normativa gli impediva la tortura o di tenere legati i malfattori. In realtà la documentazione precedente e successiva ci mostra una situazione ben diversa, con una serie di incombenze e facoltà molto più larghe, che si configurano quasi come pieni poteri. Molte delle cause che abbiamo letto mostrano infatti la prassi abbastanza frequente della tortura e molti procedimenti si conclusero con condanne capitali.

A proposito delle condanne a morte o alla fustigazione o al marchio a fuoco⁴⁷, esse si svolgevano nel *mercatale*, posto fuori della porta occidentale, in un apposito

47 La parte relativa alle escuzioni capitali è ripresa da un precedente mio scritto a cui rimando per una trattazione più ampia: Zagnoni, *Il castello di Casio nel Medioevo*, pp. 147-148.

spazio: l'annuncio pubblico delle sentenze capitali, fatto per mezzo del banditore, attirava sicuramente a Casio una grande quantità di persone, anche perché la stessa sentenza veniva immediatamente eseguita. Un esempio significativo è quello dell'anno 1389, durante il quale il Capitano emanò ben quattro condanne capitali, una alla fustigazione ed una al marchio col ferro rovente. La prima esecuzione di quell'anno fu celebrata il 6 aprile: il Capitano *furcharum laqueo et ad furcas suspendi fecit* Nuto di Cannolino di Prada *latronem et extratarum robbatorem*⁴⁸. Bertinotto di Michelino di Burzanella assassino, rapitore e ladro fu impiccato il giorno dopo 7 aprile⁴⁹. Civinino Bianelli di Monzone assassino e incendiario subì la stessa condanna il 23 aprile⁵⁰. Bartolomeo Ghirardelli di Vedegheto ricevette una pena corporale terribile, poiché il Capitano *in mercatali fustigari fecit ac bullari, ita et taliter quod signum semper videbitur*⁵¹. Il ladro Francesco di Giovanni di Monzuno, detto Tomoroso, fu impiccato l'11 maggio⁵². Quattro sentenze capitali ed una ad una pesantissima pena corporale in poco più di un mese! Tutto ciò dimostra che i poteri del Capitano nella realtà andavano ben al di là di quelli elencati nello statuto del 1376.

Il caso più clamoroso documentato, che sicuramente attirò una grande quantità di spettatori a Casio, fu il processo contro Gerolamo di Pietro di Forlì, che si svolse a partire dal 1° giugno del 1389⁵³. Il procedimento si concluse con una condanna a morte, pronunciata il 10 luglio successivo ed eseguita il giorno stesso, una sollecitudine incredibile al giorno d'oggi, per un processo che condusse al massimo della pena. L'accusato per tutta la vita aveva portato abusivamente l'abito clericale ed aveva lasciato incinta una donna *non virginem*, tutti reati per i quali era prevista la pena capitale. La cerimonia, perché di vera e propria cerimonia si trattava, si svolse in questo modo: il condannato vestito di panno bianco fu accompagnato da un corteo di tipo militare attraverso il castello fra ali di folla al *solitum locum istitie* nel mercatale, dove il carnefice gli tagliò la testa cosicché *mortus fuit et est*. Il Palmieri rileva che il notaio che stese l'atto nel descrivere la scena annotò che assieme ai testimoni, i cui nomi sono elencati, si trovavano *pluribus aliis*: tali parole attestano come a questa esecuzione dovette assistere una folla davvero straordinaria, accorsa appositamente per questo spettacolo, che agli occhi di noi moderni risulta decisamente disgustoso, ma che per la sensibilità di quei tempi era sicuramente consueto⁵⁴. Proprio la presenza, soprattutto in queste e in situazioni analoghe, di un così notevole numero di

48 ASBo, *Vicariati, Casio* (ma *Capitanato delle montagne*) mazzo 2, vol. 1389, cc. 57^r- 58^r.

49 *Ibidem, Vicariati, Casio* (ma *Capitanato delle montagne*) mazzo 2, vol. 1389, cc. 58^v- 60^v.

50 *Ibidem, Vicariati, Casio* (ma *Capitanato delle montagne*) mazzo 2, vol. 1389, cc. 62^v- 64^v.

51 *Ibidem, Vicariati, Casio* (ma *Capitanato delle montagne*) mazzo 2, vol. 1389, cc. 65^r-66^r.

52 *Ibidem, Vicariati, Casio* (ma *Capitanato delle montagne*) mazzo 2, vol. 1389, cc. 67^r-68^v.

53 ASBo, *Vicariati, Casio* (ma *Capitanato delle montagne*) mazzo 2, vol. 1389, cc. 69^r-70^v, pubblicato e commentato da A. Palmieri, *Un processo importante nel Capitanato di Casio (per la storia criminale)*, Bologna 1925, estratto dagli AMR, s. IV, vol. XV, 1924-1925, pp. 90-131.

persone all'interno del castello dovette creare a più riprese problemi che oggi definiremmo 'di ordine pubblico', nei confronti dei quali era il Capitano con la sua *familia* ad intervenire con precisi provvedimenti, come quello contenuto nella *crida* generale del 1381, ordinata dal Capitano Beltrame del fu Domenico *de Attoratis* di Fermo, che fra le altre cose stabilì che nessuno potesse portare armi da difesa e da offesa *per terram Casi*⁵⁵.

A queste funzioni la lettura degli atti del Capitano ci permette di aggiungere altre: il Capitano doveva assicurare la sicurezza e il benessere degli abitanti della montagna; nei periodi di carestia doveva stabilire il prezzo dei generi alimentari, impedendo che venissero venduti fuori del contado, regolando gli scambi e controllando i mercati. In alcuni casi fu anche sovrintendente ai lavori pubblici, come in quello del ponte di Savignano, il manufatto che ancora oggi collega le due sponde del Reno a Riola. Era anche incaricato dell'esazione delle tasse e doveva vigilare sulle attività dei massari delle comunità e dei vicari territoriali, posti alle sue dirette dipendenze.

Un ultimo incarico, che sottolinea la permanenza anche di funzioni militari, era la scelta del castellano di Casio, che doveva avere alle sue dipendenze *sex pagas computata sua persona*.

6. La normativa degli anni 1395 e 1435

Anche dopo l'approvazione degli Statuti del 1376, che, come abbiamo visto, regolavano in modo piuttosto analitico le attribuzioni di questo ufficiale, il Governo era solito comunque dettare particolari norme quando procedeva alla designazione di un nuovo Capitano. Racconta il Ghirardacci che nel 1395 in occasione della nomina di Gasparino di Andrea da Belluno fu lo stesso designato che volle conoscere esattamente quali avrebbero dovuto essere i suoi compiti ed il Comune bolognese gli diede per iscritto altre indicazioni: *Haveva egli il Senato in animo di provvedere anco alle cose della Montagna, e rimediare alle insolentie dei fuorusciti e rendere tutti quei contorni sicuri, e liberi, il che alla fine fece, eleggendo per Capitano della Montagna, Gasparino di Andrea dell'antichissima città di Belluno, il quale prima che accettasse la detta elettione, desiderò sapere, quale ufficio fosse quello della Montagna, a cui i Bolognesi scrissero, che l'ufficio era di perseguire tutti li Banditi, Ribelli e Malfattori del Commune di Bologna*. Segue una sintesi delle funzioni del Capitano, che ricalca quelle degli statuti del 1376, anche se variano le cifre delle condanne. In questo caso, ad esempio, il Ghirardacci sostiene che il nuovo Capitano potesse punire coloro che ospitassero banditi fino alla somma di 50 lire, i disubbidienti al suo ufficio fino a 10 per ciascuna volta e ciascuna *Comunità disubbidiente insino alla quantità di venticinque lire*. Il salario, secondo la fonte citata dal Ghirardacci ma a noi sconosciuta, era stabilito in 35 fiorino d'oro ogni sei mesi.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 37-39 dell'estratto.

⁵⁵ ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 2, vol. 1381/1, c. 2^r.

*Con queste medesime conditioni anche fù eletto Bartolomeo de Vanni di Città di Castello, per Capitano della Montagna verso le parti di Scarigalasio, e ambedue accettarono la fatta elezione*⁵⁶.

Un altro gruppo di norme vennero emanate il 31 marzo 1435 dal governo bolognese in relazione soprattutto al metodo di scelta dei Capitani, con lo scopo di ovviare ai gravi abusi che nel periodo precedente si erano di sovente verificati. I provvedimenti erano motivati dalla necessità di ricondurre all'osservanza delle disposizioni statutarie, dell'onestà e del *buon costume*, dimenticate da alcuni di quei magistrati. Costoro, così seguita il documento, amministravano le terre *magis secundum appetitum quam ratione*, cercando spesso di ottenere la carica con mezzi illeciti. Perciò fu di nuovo regolamentato con severità specialmente il modo di elezione, anche se con poco successo. Gli Anziani Consoli e il Vessillifero di giustizia fecero convocare il Consiglio dei Seicento e uno degli anziani, Pietro di Antonio Paselli, propose il provvedimento per il Capitanato. Il punto di partenza di questa normativa, che, per la maggior parte, ribadiva quella contenuta negli statuti del 1376, era la constatazione che questo ufficio nel passato è stato governato male: *officium ipsum administratum fuit magis secundum appetitum quam ratione preponendo id quod videbatur utile honestati propter quod hi dicto officio suppositi fuerunt gravissima damna iniustitias plurimas et Comune Bononie ac regiminis ipsius civitatis opprobrium et etiam detrimentum constituti sunt*. Per cercare di ovviare a questa gravissima situazione fu stabilito che dal 1° luglio le regole da seguire per l'elezione fossero le seguenti: il cancelliere doveva inserire in una lista i nomi di nove cittadini bolognesi, che dovevano essere *sapientes, bonos, virtuosos, expertos et Deum tementes, idoneos et sufficientes ad dictum capitaneatus officium laudabiliter exercendum, etatis adminus triginta annorum et qui non sint filii patres, fratres, patru, nepotes vel pronepotes ipsorum dominorum antianorum*. Questi nomi dovevano essere tenuti segreti, anzi gli Anziani dovevano giurare di non rivelarli, fino alla convocazione dei collegi dei Confalonieri del popolo e dei Massari delle arti della città di Bologna. In questa riunione si dovevano leggere e pubblicare i nomi dei prescelti da porre a partito col sistema delle fave bianche e nere, per sceglierne quattro. Lo stesso giorno o il giorno dopo si doveva convocare il consiglio dei Seicento, nel quale si dovevano scegliere allo stesso modo i due capitani fra i quattro prescelti. La scelta di quale dei due dovesse essere assegnato a Casio e quale a Scaricalasio era affidata *ad fortunam*, la sede veniva cioè estratta a sorte. Segue la normativa che stabiliva l'*officium vero, iurisdictio, arbitrum, familia, et salarium dictorum capitaneorum*. Gli incarichi del Capitano ricalcano quasi del tutto quelli stabiliti negli statuti del 1376, anche se troviamo alcune novità, come quella secondo la quale gli ufficiali dell'abbondanza dovevano assegnare una parte delle mercanzie sequestrate al Capitano che aveva proceduto all'arresto, evidentemente al fine di incentivare l'attività di controllo. Così per la pena in denaro. Vennero anche stabilite

⁵⁶ C. Ghirardacci, *Della Historia di Bologna*, Bologna 1667, parte II, pp. 477-478. Negli atti del Capitanato di Casio non sono oggi più reperibili i documenti relativi a queste due nomine che vide il Ghirardacci.

le competenze relative alla manutenzione delle strade: *stratas et malos passos aptari extirpari et manuteneri facere illasque et illos maxime nemorosos extirpari et aperiri* e mantenerli per mezzo degli uomini e dei massari delle terre. Un po' diversa anche la composizione della sua *familia*: *unum bonum socium militem, unum notarium, octo famulos pedestre armigeros, tre equos* per un salario mensile di 100 lire complessive, una cifra superiore a quella prevista in precedenza. Sembra qui mancare dunque la fondamentale figura del vicario-giusperito, previsto in precedenza, ma ritengo che tale funzione venisse assolta dal notaio⁵⁷.

7. L'entrata in carica del Capitano. Il giuramento di massari, *hospitatores* e mugnai

La lettura dei volumi degli atti del Capitanato ci mostra in modo puntuale la successione dei capitani, la loro nomina, l'atto di insediamento ed il giuramento dei massari. Non si tratta però di una documentazione continua, perché di molti Capitani non ci è pervenuta la documentazione.

Il volume del 1378, ad esempio, relativo al periodo del Capitano Alessandro *de Rogatis* di Faenza, assistito dal notaio Palmuzio di ser Prete del maestro Ventura di Monteveglio, si apre con la descrizione del contenuto dello stesso volume: *In Christi nomine amen. Hic est liber sive quaternus continens in se invitiones inquisitiones ... et alias diversas scripturas ad acta criminalia et officium malliorum spectantia, edictus et compositus tempore capitanei et regiminis nobilis viri Alesandri de Rogatis de Faventia honore capitaneus montanearum comitatus Bononie in partibus Caxi vigore arbitrii eidem et dicto suo officio concessi per litteras magnificorum dominorum nostrorum, dominorum Antianorum Comunis et Populi civitatis Bononie eorum veris sigillis roboratis tenoris et continentie infrascriptis et scriptis per me Palmutius ser Priti magistri Venture de Monte Bello ... inperiali auctoritate notarium et nunc notarium officialem et scribam dicti domini Capitanei sub anno Domini Millesimo tecenteximo setuagesimo octavo.*

A queste parole segue la registrazione dell'atto di nomina: *Quarum litterarum de quibus supra fit mentio tenor talis est videlicet. Antiani Consules et Vessillifer iustitie Populi et Comunis Bononie per Sanctam Romanam Ecclesiam, Nobili Viro Alesandro de Rogatis de Faventia salutem et sincere dilectionis affectum. Tue nobilitatis et virtutum merita quibus apud nos et nostrum Communem fidedigno comendaris testimonio nos inducunt ut tibi ad impendendam officia et gratias contredicendis reddamus favorabiles et benigni huic est quod cum in te nos et colegia nostra ac nostri Comunis tractarentur de ellectione unius Capitanei Montanearum versus castrum Caxi habeat gubernare et custodire montaneam, ut plurimum de tua industria et legalitate confidentes cum voluntate et deliberatione collegiorum nostrorum unanimiter et concorditer te in Capitaneum dictarum nostrorum*

⁵⁷ ASBo, *Comune-Governo, Diritti ed oneri del Comune. Diversorum*, vol. 2, oggi n. 27 (1340–1557), cc. 15^r-21^r.

montanearum pro semestre in Dei nomine incohando prima iulii proximi venturi cum salario iurisdictione familia et aliis infrascriptis ... nominandum et eligendum dantes et tibi tenoris presentium concedentes auctoritatem iurisdictionem et bayliam in causis civilibus cognoscendis usque ad summam decem librarum bononinorum de et super quibuscumque questionibus et litibus pendentibus inter incolas comitatinos et habitatores dictarum partium montanearum super ipsisque procedendis dicendis et terminandis ... prout tibi iustum et ecuum visum fuerit servatis recte servandis. Item etiam procedendi et inquirendi ex quoscumque reprecitator mallefactorum et exbannitorum Comunis Bononie nec non rebellium quorumcumque ipsosque mallefactorum exbanitos et rebellis insequendi et persequendum ipsos etiam capiendos et in fortia Comunis nostri presentandi, videlicet potestate nostrum seu capitaneum quoscumque etiam delinquentes capiendi et detinendi et iudicia et prosecutiones quascumque cum dictis malefactoribus remitendi ... capiendi esaminandi torquendi et de commissis interrogandis et cum habueris ex confessione alicuius seu perceperis quolibet illam confessionem et cetera reportandi fatiendi in scriptura subscripta nominis tui notarii et sub tuo sigillo seu secreto domino potestati et eius curie aut domino capitaneo populi infra quinque dies dum talia ad tui notitiam... pro quibus exequendis faciendis et pro exercitio tui officii continue et vere debeatis unum notarium bonum et ydoneum, tres equos, unum ronçenum, unum famulum et unum pagium pro quibus notariis et familia⁵⁸.

Un'altra delle incombenze del Capitano appena giunto nella sua sede di Casio era l'elezione dei suoi collaboratori. Un esempio è quello del Capitano Malatesta di Matteo dei nobili di Monte Calvo, il quale, non appena insediato il 1° marzo 1389 procedette alle nomine: *elegit deputavit egregium legum doctorem dominum Guidonem Angeli de Aretio in ipsius domini capitanei iudicte et vicarium. Circha omnia et singula gerenda et facienda in officio et circha officium domini Capitanei que fuerint necessaria et opportuna dans et concedens eidem domino Guidoni liberam potestatem et baylyam circha ad officium omnia facienda que viderit necessaria et opportuna de iure, committens in eundem dominum Guidonem totaliter vices suas pro semestri tempore incipiendo supradicta die prima. Per lo stesso periodo di sei mesi elesse socios milites providos et discretos duos ser Nicolaum Cole ... et ser Masium Bertoloçi .. dando loro licentiam arbitrium et potestatem eundi per omnia et singula loca montanearum comitatus Bononie pro ... scrutando inquirendo et capiendo omnes et singulos malefactores sbanitos rebelles inimicos comunis Bononie ac etiam omnes et singulos qui aliquid commiserant contra formam iurium statutorum ordinamentorum civitatis Bononie. Elesse poi notarios et scribas ad scribendum legendum vulgariççandum et publicandum omnes et singulos processus acta precepta sententias et generaliter omnia et singula que occurrerint dicto domino capitaneo et eius curie facienda scribenda legenda publicanda et vulgariççandam in dicto eius officio incipiendo ... providum et discretum virum ser Gabriellum Nicole de Monte Politiano in ipsius domini capitanei officialem et notarium ad maleficia et ad ipsum officium dictum ser Gabriellum omnino deputavit. Il notaio scelto fu Luca del*

58 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1378, cc. 1^{r-v}.

fu ser Catalano di Todi. Infine elesse *domicellos ac familiares Mactheum ipsius domini capitanei filium et Fracischum Luce*⁵⁹.

Uno dei primissimi atti del Capitano dopo il suo arrivo era l'emissione di un bando che potremmo definire generale. Un esempio è quello fatto *criolare* dal Capitano Beltrame del fu Domenico *de Attoroatis* di Fermo, che era assistito dal notaio Francesco del fu Piero di Prato, fra il 5 e il 24 marzo 1381, al nunzio Guiducello del fu Lioncetto di Casio. L'ordine era quello di andare *per loca publica et consueta ubi solitum est bandire et ibidem banniat gridet et subastet* per comunicare a tutti alcune regole: che nessuno osi bestemmiare o maledire Dio, la Madonna o i santi, giocare al gioco *taxillorum* e *ad ludum açardi*, portare armi da difesa o offesa *per terram Casi*, portare *mannaresia* per il contado di Bologna, dire *verba iniuriosa*, *vendere seu misurare cum pravis seu non rektis mensuris*. A questi atti il 24 marzo seguì la convocazione dei massari, che fu *criolata* da un altro nunzio, Bonazino di Colombino di Casio; costoro entro 8 giorni avrebbero dovuto presentarsi per il prescritto giuramento e per ricevere informazioni⁶⁰.

Un altro esempio di giuramento, esteso ai tavernieri, è del 1389: il 10 marzo si presentarono a Casio molti massari e proprietari di taverne per giurare davanti al nuovo Capitano Malatesta di Matteo dei nobili di Monte Calvo. Ricorderò solamente, a mo' d'esempio, il giuramento di Agostino massaro di Casio che si presentò personalmente e promise allo stesso Capitano *notificare omnes et singulos malefactum*, denunciare i banditi, ribelli, nemici *vel proditores* della città di Bologna *et quosque alios prohibitos stare in comitatu Bononie ac etiam qui predictis darent aliquem auxilium, consilium, favorem, victum vel vestitum contra formam iuris statutorum ordinamentorum dicte civitatis*⁶¹. Il giorno seguente comparvero anche gli *ospitatores* che giurarono *in dicta eius taberna non retinere aliquid ludum taxillorum et biscaççarie* e di non dare ricetto e ospitalità ai banditi⁶². Nel 1409 gli stessi tavernieri giurarono anche di vendere *vinum ad minutum bene et legaliter facere et exercere vinum purum et nitidum vendere et cum recta mensura*; segue l'elenco di 27 tavernieri. Nello stesso volume di atti abbiamo anche la testimonianza del giuramento dei mugnai che promisero *artem eorum molendini de macinando bene et legaliter facere* e, come i tavernieri, di non tenere banditi e di *tenere mensuras et staterias recte sigillatas sigillo ordinato vel ordinando a comuni Bononie*. Segue l'elenco di 22 mugnai⁶³.

Al suo arrivo il Capitano uscente era ovviamente tenuto a consegnare al nuovo sia i libri del suo capitanato, sia le *munitiones* da lui conservate. Un esempio è quello documentato da una lettera che il Comune di Bologna il 26 febbraio 1382 indirizzò al

59 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 2, vol. 1389, cc. 1^{r-v}.

60 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 2, vol. 1381, cc. 2^{r-3^r}, 4^r.

61 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 2, vol. 1389, cc. 1^{r-3^v}.

62 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 2, vol. 1389, c. 9^r.

63 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 2, vol. 1409, c. 7^r, 10^r.

Capitano uscente del quale non si dice il nome: *Carissime noster. Volumus et mandamus tibi quod Francisco de Triffoliis de Cumis capitaneo novo montanearum ad omnem ipsius requisitionem quoscumque libros tui offitii necnon omnes et singulas munitiones nostri comunis penes te existentes per publicum inventarium libere debeas assignare*⁶⁴.

Un ultimo esempio di questo tipo di giuramenti è del 1429, quando davanti ai Capitani Bonifacio e Tommaso Zambeccari comparve una lunghissima serie di massari, tavernieri e mugnai⁶⁵.

8. Il *sindicatus* del Capitano al termine del suo incarico

Come per tutte le cariche, anche quella del Capitano subito dopo la scadenza del suo mandato semestrale era soggetta al *sindicatus*. Si trattava di una prassi che consentiva a chi avesse avuto da reclamare su qualche atto del magistrato considerato scorretto lo poteva fare davanti ad un funzionario appositamente nominato, che per alcuni giorni riceveva le querele. Tale prassi era regolamentata dagli statuti del 1376, una rubrica dei quali recita: *Et quod, finito suo officio, stabit ad sindicatum cum tota sua familia*⁶⁶. Al fine di garantire l'eventuale pagamento di danni ai ricorrenti, gli emolumenti degli ultimi due mesi del mandato venivano temporaneamente trattenuti⁶⁷.

Vista l'abbondanza della documentazione, concentrata soprattutto negli ultimi due decenni del secolo XIV, mi limiterò in questa sede a riportare solamente alcuni esempi. La più rilevante serie di documenti è quella compresa fra l'agosto e il settembre 1397⁶⁸, quando, su incarico degli Anziani consoli, ad agire fu il notaio Giacomo di ser Ugolino degli Usberti *ad recipiendum querellas et lamentaciones quorumcumque volencium conqueri de nobilli et providenti viro Gardino de Papazonibus capitaneum montanearum in partibus Caxi pro istis septem vicariatus*. Il notaio, partendo da Caprara sopra Panico, si recò dunque in tutti i vicariati soggetti alla capitaneria di Casio e rimase in ciascuna sede vicariale per un certo tempo (uno o due giorni), dando l'incarico ai rispettivi nunzi di andare *in terris subiectui dicto vicariatui et in dictis terris proclamet publice et alta voce quod si quis vult conqueri de provido viro ser Gardino de Papazonibus capitaneo predicto in dictis partibus de proximo sindicando aut de aliquo de sua familia vel si quis debet recipere vel habere*

64 ASBo, *Comune-governo, Carteggi, Lettere del Comune*, busta 2 (1299-1462), oggi n. 408, n. 6, 1382 febbraio 26.

65 ASBo, *Vicariati, Vicariato di Casio* (ma *Capitanato delle montagne*), mazzo 4, vol. 1429/2, c. 1^r.

66 *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389*, p. 512.

67 *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389*, p. 509.

68 ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 2, vol. 1397, cc. 1^r-21^r.

a dicto domino capitaneo vel eius familia, cras per totam diem coram dicto Iacobo notario et officiali comparere debeant cum eorum querellis et probacionibus. I termini risultano piuttosto stretti perché, ad esempio nel caso di Caprara, i ricorrenti avrebbero dovuto presentarsi entro il giorno successivo. In alcuni luoghi non comparve nessuno, in altri invece furono molti a presentarsi per eccepire comportamenti del Capitano dai ricorrenti ritenuti non conformi agli statuti. Fra l'agosto e il settembre egli si recò nelle sedi dei vicariati di Casio, Capugnano, Rocca Pitigliana, Savigno, Serravalle e Monteveglio.

Fra i tanti documentati, il caso più rilevante riguardante il Capitano Gardino dei Papazzoni mi sembra quello denunciato il 26 agosto a Capugnano da Gherardo di Vando dello stesso paese. Costui dichiarò che il *socius* del Capitano, del quale nel testo non è notato il nome, lo aveva catturato e condotto nella casa del Capitano a Casio dove gli aveva fatto dare *VIII strapatas corde*, senza però precisare a lui i motivi dell'arresto e soprattutto senza interrogarlo, senza procedere cioè a quello che oggi chiameremmo interrogatorio di garanzia. Gherardo trattenuto *in ceppi* per sei giorni e per uscire dovette dare al Capitano sette lire, oltre che per lui stesso anche per suo fratello e per un altro suo parente. Al *socius miles* diede un paio di scarpe di colore celeste, stimate 20 soldi, ma il Capitano gli richiese altri 20 soldi. Suo fratello Bitino diede personalmente al magistrato anche una lira e 10 soldi al fine di evitare la tortura per Gherardo, un caso, sembrerebbe di corruzione di pubblico ufficiale. Per vederci chiaro venne istruito un vero e proprio processo, durante il quale lo stesso Gherardo chiamò a testimoniare Guidotto del fu Guido massaro, *Çechellus* del fu Ventura, Fero del fu Pietro, tutti di Capugnano, ed anche il parroco Michele. Le loro testimonianze furono tutte univoche e confermarono l'accusa. Da esse apprendiamo anche il luogo dell'arresto, una non meglio precisata *festà di Lizzano*, forse quella del titolare della parrocchia, San Mamante, che si celebra il 17 di agosto.

Un secondo caso, anche questo sembrerebbe di estorsione, fu quello di Iacopo detto Chiapella di Capugnano, che si presentò il 27 agosto per denunciare come il *socius miles* del Capitano, per mezzo di alcuni suoi *famuli*, gli pignorò una cavalla bianca che poteva valere 16 fiorini d'oro. L'animale fu portato a Casio e collocato nella stalla del Capitano *et non in hospicio ut solitum est*, un'affermazione quest'ultima che lascia intravedere un interesse privato nel modo di comportarsi dello stesso magistrato. La cavalla fu trattenuta per undici giorni e quando Iacopo fu chiamato a riprendersela, la trovò *infirmam et non sanam*, tanto che undici giorni dopo morì. Anche questo teste confermò le dazioni in denaro, affermando che il Capitano e il notaio ricevettero dallo stesso Iacopo 33 soldi di bolognini, il cui versamento sarebbe stato annotato in un'apposita ricevuta. Anche in questo caso il ricorrente produsse alcuni testimoni, che confermarono le accuse. Uno di costoro sostenne che la cavalla, quando la vide lui, non riusciva neppure a stare in piedi.

Gli altri casi di ricorso contro le azioni di questo Capitano riguardano ancora casi di estorsione-corruzione, forniture di generi alimentari non pagati (vino, castrati, spelta, abiti anche di lusso), pignoramenti secondo gli accusatori indebiti, incarcerazioni secondo gli accusatori ingiustificate con dazioni in denaro per la scarcerazione, delle quali non risulta chiaro se fossero legittime fideiussioni o

indebite estorsioni, mancati pagamenti del salario di alcuni membri della *familia* del Capitano, *cibus e potus* elargiti in varie taverne al Capitano o a membri del suo seguito senza ottenerne il pagamento.

Purtroppo in nessuno dei casi documentati abbiamo testimonianza di come la cosa andò a finire, perché negli atti del Capitanato si trovano solamente le accuse e le testimonianze, ma non le successive sentenze, che furono sicuramente emanate da una delle magistrature cittadine. Un altro indizio della celebrazione di veri e propri processi è la richiesta avanzata da Mozino del fu Giovanni *Pille* della terra di Casio, per le spese da lui sostenute nella causa contro Gardino Papazzoni *capitaneum veterem*, per le quali egli chiese al sindaco maggiore del Comune di Bologna il reintegro delle spese da parte dello stesso Gardino⁶⁹.

9. Il palazzo *ubi ius redditur* nel castello di Casio

Fin dai primi tempi della presenza di questa magistratura, il Capitano trovò la sua sede all'interno del castello di Casio, che dopo la conquista bolognese era divenuto il principale centro del governo della montagna da parte della città. Proprio per rendere questo antico *vicus* più adatto alla presenza prima del Podestà poi del Capitano, il Comune, nei primi decenni del Duecento, aveva provveduto a fortificarlo, facendolo circondare da una solida cerchia di mura in pietra, di cui ci sono giunti pochi resti, e soprattutto costruendo l'altissima torre, giunta, anche se mutila, fino ai giorni nostri. Proprio sotto la torre venne fissata la sede del Podestà ed in seguito del Capitano che nella seconda metà del secolo XIII succedette al primo.

Pur in presenza di una precisa sede, soprattutto nei primi tempi il Capitano ebbe un carattere itinerante, una prassi che era imposta soprattutto dalle sue funzioni militari e di controllo del territorio e dei confini, strettamente legate al sorgere della carica. Esempi di queste peregrinazioni le troviamo in tutta la documentazione anche nei periodi successivi: un esempio è quello dell'anno 1382, quando troviamo il Capitano Francesco dei Trifollii a Casio il 2 marzo, a Monzuno alla metà del mese ed a Scaricalasino il 24.

La sede castellana era il palazzo che si trovava all'interno e a ridosso della cerchia murata, subito dentro la porta occidentale, definita anche *superiore* perché si apriva dalla parte a monte del castello. Il palazzo si trovava sulla destra entrando, proprio dietro la torre, che proteggeva e segnava in modo visibile a tutti la presenza della magistratura bolognese. Il Comune di Bologna nel costruirla così imponente, sicuramente molto più alta delle altre torri dei castelli signorili, aveva voluto sicuramente farla diventare il simbolo principale della propria presenza ed autorità in tutta la montagna.

All'interno del palazzo si svolgevano le sedute giudiziarie, un fatto che è confermato dall'espressione riferita al fatto che aveva al suo interno il *bancum ubi ius redditur*: nel 1304 ad esempio tale edificio veniva definito *ad discum ubi ius*

69 Una più ampia disamina di questo tema è in corso di pubblicazione in AMR.

*redditur*⁷⁰. Dal volume degli atti giudiziari del Capitano Francesco di Guglielmo Rangoni del 1379 apprendiamo che la residenza era *iuxta murum castellanum viam a duobus lateribus*⁷¹. Nel 1381 la residenza è così definita: *supradictus dominus capitaneus existens in sala prima eius pallatii seu residentie*; in quel momento il Capitano era Beltrame del fu Domenico *de Attoroatis* di Fermo⁷². Anche la citazione di una *sala prima* ci fa intuire una struttura complessa, con vari vani adibiti alle diverse funzioni tipiche della carica. La collocazione presso la porta definita *superiore* è confermata da un documento del novembre 1404 nel quale si afferma che il Capitano Nicola *de Turri*, definito *generale Capitano*, emanò delle sentenze sedendo al suo solito *banchum iuris* situato *in castro Casi* posto *iuxta viam publicam murum dicti castri, porta superiore dicti castri*⁷³.

La sede del Capitano era a poca distanza dal luogo in cui si svolgevano le condanne e morte, che si trovava nel *mercatale*, cioè nella piazza del mercato, fuori dalle mura, nei pressi della stessa porta occidentale, proprio sotto la grande torre ed a pochissima distanza dal palazzo dove si svolgevano i processi e venivano emanate le condanne. Lo apprendiamo ad esempio dal verbale dell'esecuzione capitale del 26 aprile 1389, nel quale si afferma che il *locum iustitie consuetum* si trovava *in mercatale*⁷⁴. Il Palmieri ricorda un documento, purtroppo oggi irreperibile, che attesta come nel 1390 fosse documentato l'ordine al massaro di Casio *di recarsi a vedere se la forca e gli altri strumenti di giustizia avevano bisogno di riparazione*⁷⁵.

Da alcuni atti dei primissimi anni del Quattrocento apprendiamo un'altra utile informazione sul palazzo. Si tratta di due atti, il primo dei quali è del novembre 1402 ed in esso è documentato il Capitano Antonio di Zavatarello di Alessandria, il cui notaio era Giovanni del fu Giovanni *de Astis*, il secondo del 1403 attesta la presenza del Capitano Manzo *de la Rocha*. In entrambe queste fonti, fra i confini del palazzo di abitazione troviamo anche quello che viene definito *palatium vetus dicti comunis*, del quale non abbiamo però altre informazioni. Molto probabilmente in un imprecisato momento della fine del Trecento era stato costruito un nuovo palazzo per il Capitano, sicuramente contiguo alla sua precedente residenza, che dovette sostituire il più vecchio, probabilmente quello costruito all'inizio del Duecento come sede del primo Podestà e in seguito occupato dal Capitano⁷⁶.

⁷⁰ ASFi, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, circa 1304 ottobre 1, n. 256, pubblicato in I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano dal 1250 al 1332 (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1999-2000, pp. 271-272.

⁷¹ ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 1, vol. 1379/3, c. 1^r.

⁷² ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 2, vol. 1381/1, c. 2^v.

⁷³ ASBo, *Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Sententiae (1327-1511)*, busta 31, cc. 7^r-8^v.

⁷⁴ ASBo, *Vicariati, Casio (ma Capitanato delle montagne)* mazzo 2, vol. 1389, c. 66^r.

⁷⁵ Palmieri, *La montagna bolognese*, p. 432.

⁷⁶ ASBo, *Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Sententiae (1327-1511)*, busta 31, cc. 145^r-146^v, 36^r-38^v.

10. Il trasferimento a Vergato nella prima metà del secolo XV e il nuovo palazzo

I Capitano continuò e risiedere a Casio fino al secondo decennio del secolo XV, quando si trasferì a Vergato. I motivi di tale spostamento vanno ricercati nel profondo mutamento della situazione politica della montagna rispetto alla seconda metà del Duecento, quando i primi capitani erano stati mandati in montagna dal Comune di Bologna. La prima sede infatti era stata scelta per motivi strategici nei luoghi più distanti dalla città, nella parte meridionale del contado e a ridosso del confine col Pistoiese, dal quale fra XII e XIII secolo erano arrivate le più pericolose minacce all'integrità del territorio bolognese. Egli infatti ebbe funzioni militari, sia in relazione alle forze esterne, in particolare contro il comune di Pistoia, sia a quelle dei magnati, sempre riottosi a sottomettersi al potere cittadino. Nel Quattrocento la situazione era ormai del tutto mutata, Bologna si era consolidata nel possesso pacifico di tutto il territorio montano e le minacce dalla vicina Toscana erano scomparse. Per questo motivo Casio aveva perduto la sua originaria funzione, mentre Vergato risultò luogo molto più adatto per la sede capitanale, soprattutto a causa del fatto che, essendo collocato nella media valle del Reno, risultò più centrale rispetto alla parte montana del contado bolognese⁷⁷.

Il trasferimento fu comunque graduale, poiché già da tempo il Capitano aveva cominciato a tenere periodicamente alcune delle sue sedute giudiziarie in quel centro abitato. Questa prassi è confermata dal volume degli atti giudiziari del 1379, nel quale troviamo alcuni processi celebrati *in merchatale terre Vergati*⁷⁸. Ignazio Simeone Ruggeri nel 1844 affermò che il passaggio era avvenuto nel 1433 come sarebbe risultato da una epigrafe incisa in gotico, murata nella casa acquistata come nuova sede del Capitano a Vergato, che al di sopra recava lo *stemma della montagna rappresentante un Cignale nella palude*⁷⁹. La lapide è ancor oggi murata a Vergato nella facciata del palazzo e recita:

ARMA DE LI COMUNI DE LA MONTA
GNA DE CAXI LI QUALI HANO COMPA
RATO QUESTO PALAÇÇO DE SUOI PROP
I DENARI PER OPERA DEL MAG^{CO} MISER
GALEAÇÇO MARISCOTTO SUO CAPIT
NEO QUESTO ANNO MCCCCLXXXIII
ET FACTOLO REPARARE A PERPETUA ME

⁷⁷ Su questo tema cfr. Zagnoni, *Il Castello di Casio*, pp. 164-165.

⁷⁸ ASBo, *Vicariati, Vicariato di Casio* (ma è *Capitanato delle montagne*), mazzo 1, vol. 1379, vari atti.

⁷⁹ I.S. Ruggeri, *Terra di Vergato*, in *Le chiese parrocchiali della diocesi di Bologna ritratte e descritte*, vol. IV, Bologna 1844, n. 81.

MORIA PER USO DELI CAPITANI

La lettura di questa fonte epigrafica rivela l'evidente errore di lettura del Ruggeri, poiché la data che vi si legge è sicuramente 1484, non 1433⁸⁰. Arturo Palmieri a sua volta sostenne che di un vero e proprio trasferimento si può parlare solamente dal 1447⁸¹. In realtà almeno due documenti del secondo decennio del Quattrocento ci mostrano un Capitano delle montagne già stabilmente insediato a Vergato e residente in un vero e proprio palazzo. Il primo è un atto del 1412 che venne emanato a Vergato *in sala magna domus Sanctorum habitatio et residentia prefati domini capitanei*. Nella stessa fonte il luogo è anche detto *a la caxa di santi*⁸². Il secondo documento del 1415 è un atto del vicariato di Capugnano che ci mostra due abitanti di quel paese, i quali dovevano andare a Vergato davanti al Capitano delle montagne che vi risiedeva (*ibant ad terram Vergati ... coram capitaneo montanearum ibidem comoranti*)⁸³. Un'altra fonte di poco successiva, del 1427, definisce in modo diverso la casa in cui risiedeva il magistrato: il Capitano Pietro *de Vigliaco* della provincia della Savoia, definito ancora *in partibus Caxi*, si dice risiedesse a Vergato *in domo solite residentie dicti domini capitanei vohato l'albergo de la Stella posito in curia Vergati*. Questa credo sia la prima volta in cui la residenza si dice fosse collocata nell'*albergo della Stella*⁸⁴.

Il motivo per cui il Palmieri post-datò il passaggio a Vergato credo si possa attribuire al fatto, già rilevato da Paolo Guidotti⁸⁵, che ancora per alcuni decenni il Capitano venne regolarmente definito *terre Caxi* o anche *in partibus Caxi*, anche se da tempo era stabilmente insediato a Vergato; così ad esempio recita un atto del 1414 nel quale si trovano gli atti di Domenico Isolani, residente Vergato, ma definito Capitano *versus castrum Casii*⁸⁶. Allo stesso modo nel 1424 troviamo il *Capitaneus Montanearum terre Caxi ... in pallatio sue sollite habitationis et residentie in foro Vergati iuxta viam publicam et res ecclesie S.* [manca il nome del titolare della chiesa]

80 Sul palazzo di Vergato cfr Guidotti, *Gli stemmi del palazzo*. Lo stemma e la lapide sono pubblicati a p. 31. Cfr. anche la scheda sul palazzo in questo volume.

81 Palmieri, *La montagna bolognese*, p. 429.

82 ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 4, vol. 1412/1, c. 16^r e molti altri nello stesso volume di atti.

83 ASBo, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 5, vol. 1415/1, c. 65^r.

84 ASBo, *Vicariati, Vicariato di Casio* (ma *Capitanato delle montagne*), mazzo 4, vol. 1427, c. 1^r.

85 Guidotti, *Gli stemmi del palazzo*, p. 27.

86 ASBo, *Vicariati, Vicariato di Casio* (ma *Capitanato delle montagne*), mazzo 5, vol. 1414, c. 1^r.

*de Vergato*⁸⁷. Nel 1429 ciascuno dei due Capitani Bonifacio e Tommaso, figli del fu dottore in legge Carlo Zambeccari, è detto *capitaneus noster montanearum Casii*⁸⁸.

Il riferimento a Casio si perpetuò ancora per decenni, tanto che ancora nel 1443 il Capitano Biagio Castracani, chiamato *el Bolognino da la Giubba* è ancora definito *in partibus Caxii* anche se tiene il suo *banchum iuris in villa Vergati*⁸⁹. Anche la citata lapide del 1484, di cui abbiamo discusso poco sopra, parla dell'*arma de li comuni de la montagna de Caxi*.

11. Le attività del Capitano dai volumi degli Atti

L'attività di maggior rilievo del Capitano fu sicuramente quella di giudice che egli esercitò sia in prima persona, sia per mezzo del suo vicario. Un esempio è del 1369, quando il vicario del Capitano *Malvecius de Malveciis* di Reggio esercita anche la funzione di giudice, regolamentata dagli statuti del 1376⁹⁰.

L'attività è ampiamente documentata da una lunga serie di volumi manoscritti di atti, che sono conservati all'Archivio di Stato di Bologna nel fondo del Capitanato ed anche in quello del Vicariato di Casio, nel quale sono stati collocati erroneamente alcuni volumi appartenenti al capitanato.

Molto spesso le accuse venivano presentate dai massari e si riferivano alle più svariate trasgressioni: lanci di pietre, paci, percosse con o senza effusione di sangue, ferite, ingiurie, danni alle colture, offese, omicidi. A mo' d'esempio riporterò informazioni relative ad alcuni processi, prendendoli dai volumi degli atti, in modo da esemplificarne le tipologie. Dei processi per i reati più gravi e delle relative condanne a morte abbiamo parlato in precedenza.

Ferimento con fuoriuscita di sangue

Il 18 luglio 1369 il Capitano Guilielmo *de Talliata* discusse di un ferimento che si era verificato a Rocca Pitigliana: un certo Mino aveva ferito con una pietra Baldassarre del fu Nicolò di Rocca Pitigliana sul ciglio sinistro. Giovannello Dinarelli, massaro della Rocca che aveva denunciato l'accaduto, testimoniò quando segue: *Minum proiecisse unum lapidem quam habebat in manibus irato animo contra personam Baldesseri quondam Nicholay habitante in dicta Rocha Pidiliani et ipsum Baldesserem percussisse cum dicto lapide in facie dicti Baldesseri una percussione super oculum sinistro in cilio cum sanguinis efuxione*. Ciò era accaduto a Rocca Pitigliana nel mese di luglio *in quadam pecia terre spectante ad Pedrucellum*

⁸⁷ ASBo, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 5, vol. 1424/1, c. 20^r e vol. 1424/2, c. 26^r.

⁸⁸ ASBo, *Vicariati, Vicariato di Casio* (ma *Capitanato delle montagne*), mazzo 4, vol. 1429/2, c. 1^r.

⁸⁹ ASBo, *Vicariati, Vicariato di Casio* (ma *Capitanato delle montagne*), mazzo 5, vol. 1443, c. 1^r.

⁹⁰ ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 1, vol. 1370, c. 31^r.

*Serantonis de dicta terra, posita in dicta terra in loco dicto Bonedo*⁹¹. Il procedimento prevedeva la citazione dell'accusato, così il 21 luglio il Capitano inviò a tale scopo il nunzio Bernardino Paganelli, per ingiungergli di presentarsi entro l'indomani. Mino si presentò il giorno dopo, 22 luglio, per rispondere *super dicta denuciatione sibi lecta vulgarizata et exposita de verbo ad verbum per me notarium et officialem dicti domini Capitanei et eius curie, ipsi presenti audienti et intelligenti*. Il convenuto negò di essere colpevole: *qui supradictus Minus omnia negavit vera esse et fuisse que continentur in supradicta denuciatione contra eum porreta*. Comparve anche il suo fideiussore, Rochesano detto Rocco abitante nello stesso paese, che promise di fare fronte col proprio patrimonio all'eventuale condanna di Mino. Dopo un'ulteriore citazione del 23 luglio, il giorno successivo comparvero come testimoni Nicola Pagani di Affrico e Corsetto Pezegni di Rocca Pitigliana. Il primo affermò: *quod cum iret ad Rocham Pidiliani et cum esset in loco dicto Maranum vidit dictum Minum idem Baldesserem vulneratum a dicto Mino*. *Interrogatus qualiter sit respondit et dixit quod audivit dictum Minum dicentem ipsum Baldesserem vulnerasse et quod vidit vulnus*. *Interrogatus si de hoc est publica vox et fama* rispose affermativamente. Il teste garantì anche di non essere mosso nella sua testimonianza da *amore, timore, odio, prece vel precibus*, ma solo *pro veritate dicenda*. Il secondo testimone confermò queste affermazioni. Nel volume degli atti non si trova la conclusione del processo⁹².

Instrumentum pacis

Lo stesso Capitano Guglielmo *de Talliata* presenziò ad un atto del 21 luglio 1369, con cui fecero pace Brighente del fu Mengolo e Giovanni di Franceschini di Lognola, fideiussori Migliorino di Zavatino di Roncastaldo e Franceschino del fu Fosco di Lognola. L'atto venne steso a Roncastaldo nella casa di Nicola Panzacchi alla presenza di vari testimoni, fra cui anche Antonio *Caçe* della potente famiglia degli Ubaldini del Mugello. Il testo della pace ricorda come i due sottoscrittori, con solenne stipulazione, *fecerunt sibi ad invicem per se et eorum heredes finem remissionem quietacionem perpetuam pacem benevolenciam et concordiam* in relazione a quanto era accaduto fra di loro. Il fatto alle origini della discordia venne così descritto: *Giovanni armatus armis offensibilibus et defensibilibus videlicet tabulacio lancia et cultellum fecit insultum et aggressuram contra et adversus personam dicti Brighente eunte per viam publicam cum certo bestiamine ad paschum dicte terre, et cum dictis armis, videlicet cum dicta lancea, movendo se de loco ad locum inpetum faciens contra eum; dixit: tu tociens venisti me querendum ego modo venio ad inveniendum* e con l'arma lo percosse. Brighente reagì immediatamente, tanto che il primo cominciò a fuggire verso la sua casa inseguito dall'altro, che non riuscendo però a raggiungerlo

⁹¹ ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1370 (ma è 1369), cc. 7^r-8^r, 18 luglio 1370.

⁹² ASBo, *Vicariati, Capitanato delle Montagne*, mazzo 1, vol. 1370 (ma è 1369), cc. 7^r- 8^r.

gli lanciò la lancia al fine di colpirlo. L'atto di pace ebbe come conseguenza giuridica la sospensione del processo che era già stato avviato⁹³.

Liti fra donne

Il 2 gennaio 1369 il massaro di Casio Volino di Fuzarino denunciò davanti al Capitano la lite che si era accesa fra Giacomina di Giovanni Rinaldi moglie del fu Pizoco e Giovanna del fu Gerardello moglie di Lancia, tutti di Casio. Le due donne si erano offese, picchiate e prese per i capelli: *Domina Iacobina et Iohanna invicem fecisse rissam et romorem dicendo una alteri et altera alteri irato animo et iniuriose: foça cagna marça, et se invicem blassemando in qua ... rixa et rumore dicta domina Iohanna irato animo percussit dictam dominam Iacobinam cum uno urçolo que habebat in manibus una percussione super capud ipsius domine Iacobine sine sanguinis effusione et dicta domina Iacobina cepit dictam dominam Iohannam per capillos et ipsos capillos tiravit sine sanguinis effusione. Il fattaccio era accaduto il 1° dicembre 1369 in castro terre Caxi in via publica inter domum habitacionis dicte domine Iacobine et domum habitacionis dicte domine Iohanne⁹⁴.*

Ferite con e senza effusione di sangue

Il 18 ottobre 1369 Iacobello di Domenico, massaro di Liserna, accusò Bartolomeo di Pietro *de Buschetis* di Modena abitante a Panico e Cante di Lorenzino di Susano: il primo *cum pugillo vacuo* aveva percosso sul collo Bartolomeo *a latere posteriori* senza effusione di sangue, il secondo a sua volta lo aveva percosso *cum cornisia unius cultelli evaginati* in faccia presso il naso, con effusione di sangue. Ciò era accaduto il 14 novembre 1369 nella terra di Liserna *in via publica in contrata Vergati iuxta domum Barnaçexii de Vergato et possessiones S. Laurencii de Lixerna*. Il processo iniziò il 25 novembre, ma anche in questo caso non sappiamo quali furono le conclusioni del capitano-giudice⁹⁵.

Vendita di merci fuori dal contado

Fra gli incarichi assegnati al Capitano abbiamo visto che gli Statuti prevedevano anche quello di impedire l'esportazione delle merci al di fuori del contado bolognese. Un esempio di questi comportamenti fuorilegge è della fine del 1369. Il 26 gennaio 1370 Giacomo di Pietro di Rocca Corneta comparve davanti al Capitano e riconobbe di avere venduto, alla fine dell'anno precedente, a un mercante toscano quattro porci *pingues magnos* che erano stati portati in Toscana. Quale ammenda del suo comportamento promise di versare 30 lire di bolognini⁹⁶.

93 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1370 (ma è 1369), cc. 11^{r-v}.

94 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1370 (ma è 1369), cc. 65^r-67^r, 2 gennaio 1370.

95 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1370 (ma è 1369), c. 55^r-56^r, 25 novembre 1369.

Misure false

Il 6 novembre 1378 si celebrò il processo contro Nanni del fu Martinuzzo *hospitatore in terra Castri Episcopi*. L'accusa era la seguente: *in eius hospitio seu taberna posita in burgo dicte terre Castri Episcopi iuxta stratam publicam et iuxta res dicti Nanis a duobus lateribus unam mensuram seu prebendam a blado iniustam et defectuosam cum qua supervenientibus in dicto suo hospitio bladum vendebat comitendo predicta contra formam iuris et statutorum Comunis Bononie*. Per lo stesso motivo venne accusato anche Benedetto *alias Malandrinum* sempre di Castel del Vescovo. Il Capitano infatti aveva trovato *dictum Benedictum habere et tenere in eius ospitio et taberna unam quartam sive mensura quarte a vino ... et unam prebendam seu mensuram a blado cum qua bladum supervenientibus in dicto eius ospitio posito in burgo iuxta stratam publicam et iuxta res Perotti de dicto Castro Episcopi a duobus lateribus vendebat, que mensurae erant iniuste et defetuose*⁹⁷.

In altri casi erano i mugnai ad essere accusati di tenere strumenti di misura contraffatti.

Gioco d'azzardo

Il 16 agosto 1379 Ghiradino figlio del presbitero Ugolino, Ventura figlio della *domina* Ricca di Carpineta e Senso di Baragazza vennero accusati in questo modo: *luxerunt ad taxillos (a dadi) ad ludum açardi* nella taverna di Bentino di Giacomo taverniere di Camugnano: *in domo sua seu eius taberna et tenuit et passus est predictos sic ludentes in domo et taberna ad ludum predictum*. Il Capitano sentenziò che i rei venissero condannati al pagamento di un'ammenda. Ordinò infatti al nunzio di convocare il consiglio degli uomini della terra di Casio col suono della campana *et voce preconis*, e nel consiglio stesso *publice palam alta voce cridando et clamando baniat et in banum ponat dictum Ghiradinum Venturam et Sensum in libras V bononinorum dandis et solvendis ... tesaurario magnifici Comunis Bononie* entro otto giorni. Se non avessero adempiuto all'ordine sarebbe stati considerati contumaci⁹⁸.

Le attività nell'ambito urbanistico e della tutela dei ponti

Troviamo il Capitano anche nell'atto di far rispettare gli ordini del Comune bolognese relativi sia alla materia urbanistica, sia in relazione ai ponti, che dalla giurisdizione monastica dei secoli più antichi a cominciare dal secolo XIII erano passati alla tutela comunale.

A Casio in particolare il Capitano, su ordine degli Anziani, intervenne al fine di preservare il centro abitato dagli incendi, molto frequenti in castelli come questo,

⁹⁶ ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1370 (ma è 1369), c. 74^r, 26 gennaio 1370.

⁹⁷ ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1378/1, cc. 4^{r-v}, 6 novembre 1378.

⁹⁸ ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1379/3, cc. 16^r-17^v, 16 agosto 1379.

molti dei cui edifici erano costruiti in legno e coperti di paglia o di canne. In relazione alla necessità di eliminare queste precarie e pericolose coperture e di sostituirle con tegole o *piagne* (le lastre in arenaria molto diffuse in Appennino), il 20 aprile 1379 ordinò *omnibus et singulis infrascriptis hominibus et personis de terra Casi et in eadem terra habitantibus presentibus et intelligentibus quod infra quindecim dies proximos futuros debeant descubrirere omnes eorum domos palleis vel canella copertas sub pena quinqueginta librarum bononinorum pro quolibet, comuni Bononie aplicanda*. Segue l'elenco nominativo dei 21 uomini le cui case *sunt in terra castrum terre Casi et intra ipsius fortilitium*. Alcuni di costoro per mezzo delle autorità della terra avanzarono però delle proteste ai magistrati del comune di Bologna, anche in relazione al termine davvero stretto di quindici giorni. In conseguenza di queste proteste, l'8 maggio successivo il massaro di Casio Pasquale di Michelino compariva davanti al Capitano per presentargli una lettera degli Anziani del Comune di Bologna, nella quale essi lo sollecitavano a tenere conto del grave onere a cui erano sottoposti i proprietari al fine di modificare le loro case in relazione agli ordini ricevuti: *Carissime noster pro parte comunis et hominum terre Casi nobis extiti querelatum quod tu secundum formam statutorum nostri comunis certos homines dicte terre habitantes eorum habitationes paleis copertas compelle vis ad ipsas domos tegulis vel plagnis faciendas coperiri*. La lettera si conclude con la sollecitazione a tener conto del costo e delle difficoltà dell'operazione, evidentemente per sollecitare il Capitano a dilazionare almeno in parte il termine imposto. Analogo ordine venne impartito anche per alcuni proprietari del castello di Sassomolare⁹⁹.

Il fatto che uno degli scopi più importanti delle attività del Capitano fosse la sicurezza delle strade, citata in ogni provvedimento normativo relativo alle sue competenze, è confermato da un altro incarico assegnatogli fin dall'anno 1300, quello di far restaurare il ponte di legno sul Reno a Savignano, quello che oggi è il ponte di Riola. Questo fatto rappresentò un allargamento delle competenze dell'ufficiale: *quod pons lingneus qui est supra Renum in curia Savignani per stratam qua itur Bononia Pistorium reedificetur reactetur et construatur per homines potestarie Casi ... ad hoc ut dicta strata cum minori periculo personarum bestiarum mercatorum et aliorum transeuntium in extivo et yeme possit continue transitari¹⁰⁰*. Ancora nel 1370 il Capitano impose ad un abitante di Succida di fare un ponte sul Reno presso i Bagni della Porretta: *precepit Martino Morandi habitator plebis Sucide hinc ad XV dies proximos venturos debeat facere vel fieri facere quendam pontem super Renum videlicet ad balnea Porete ... et hoc ad petitionem Bertonini massarii terre Capugnano presenti et petenti¹⁰¹*.

Danni dati

99 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1379/3, c. 204^r, 20 aprile 1379.

100 ASBo, *Comune-governo, Riformazioni del consiglio del popolo e della massa*, V/5 (1300-1301), oggi n. 153, c. 270^r, 271^r, 4 novembre 1300.

101 ASBo, *Vicariati, Capitanato delle montagne*, mazzo 1, vol. 1370, c. 101^v, 1370 agosto 4.

Moltissimi sono i procedimenti giudiziari contro coloro che procuravano danni nelle proprietà altrui. Un esempio del 6 agosto 1379 documenta che il fornaio Giovanni accusò *Clericum* (si tratta del nome proprio) di Suviana di un fatto accaduto il 2 agosto precedente: *quod unus mançus ipsius Clerici intravit quandam vineam ipsius Iohannis per ipsum temptam et possessam sitam in curia Casi in loco dicto Circho ... et in ipsam vineam dampnum dedit uvas devastando vites et perticas scapiçando* con un danno stimato in 20 soldi¹⁰². Allo stesso modo il 21 novembre dello stesso anno Masolino di Dante di Castel Leone, una località a monte di Bombiana, accusò Tinisello di Bardello di Labante affermando che nell'ottobre precedente *istudiose doloxe et malo modo et ordine cum viginti porcis quorum custodia ad ipsum Tinisellum principaliter pertinebat dampnum dedisse in una petia terre castaneate Masolini posita in curia terre Labanti in loco dicto Le Maselle iuxta rivum a duobus lateribus ... comedendo castaneas existentes in dicta petia terre et scalpedando et rumando et devastando dictam petiam terre et castaneas existentes et pendentes in ea, quam petiam terre dictum Masolinus tenuit et posedit a duobus annis citra et continue et hodie tenet et possidet*. L'accusatore chiese la condanna al risarcimento del danno¹⁰³.

Ingiurie contro il potere bolognese

Molto interessante uno dei pochi casi di un delitto che potremmo definire politico: il 1° dicembre 1379 Colao Berti di Casio denunciò Giacomo *de Bompolis* di Bologna abitante a Casio che aveva inveito contro il potere bolognese esclamando pubblicamente: *Nascha el vermo cane ala signoria de Bologna*¹⁰⁴.

Abbreviazioni

ABVe = Archivio dei conti Bardi di Vernio presso i conti Guicciardini di Poppiano

ACSM = Archivio del Comune di San Marcello Pistoiese,

AFC = Archivio Farina Cini, San Marcello Pistoiese

ASBo = Archivio di Stato di Bologna

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASMò = Archivio di Stato di Modena

BNFi = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

BCBo = Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna

Palmieri, *La montagna bolognese nel Medioevo* = A. Palmieri, *La montagna bolognese nel medioevo*, Bologna 1929

102 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1379/3, c. 24^r, 6 agosto 1379.

103 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1379/380, cc. 4^r-6^v (vecchia numerazione cc. 25^r-27^v) 21 novembre 1379.

104 ASBo, *Vicariati, Capitanato della Montagna*, mazzo 1, vol. 1379/380, cc. 11^r-12^r (vecchia numerazione cc. 32^r-33^r), 1° dicembre 1379.